



## Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

[biblioteca@consiglioveneto.it](mailto:biblioteca@consiglioveneto.it)

interiori ed estrinseche ( *Nuovo Dir. Europeo*; Torino 1859; in *Append.* p. 398 ), richiede che con queste condizioni concorra anche l'altra essenziale della *spontaneità dell'unimento sociale* (p. 49, 395); il che, se non s'intende discretamente, porta a dare significato troppo largo al concetto della coscienza nazionale.

Quella spontaneità infatti, o è condizione propria di ogni socievole comunanza, o deve verificarsi specialmente per le comunanze nazionali. In questo caso potrebbe inferirsene: che una provincia potesse a suo libito disertare la nazione; che una nazione dovesse comportare il dissenso di una sua parte disgregata, anche se potesse congiungerla a sè senza offesa dei diritti dei terzi, e questo congiungimento fosse per lei condizione di vita e di sicurezza; e che infine una parte di popolo, pel solo motivo del suo unimento spontaneo ad altro popolo, potesse acquistarne la nazionalità.

Alle due prime conseguenze si oppone il diritto della maggioranza, rispettabile, come in ogni altra applicazione del diritto, anche in questa della formazione e conservazione delle nazioni. Alla terza s'oppongono la impotenza dell'arbitrio umano contro le leggi della natura, e la retta intelligenza dei fatti, con cui si vorrebbe dare conferma alla conseguenza stessa. Nel voto dei nizzardi di volersi congiungere

alla Francia, la storia e la scienza politica non possono scorgere altra cosa, fuorchè una risposta affermativa data alla domanda della comune patria, se volessero pel bene di lei fare sacrificio di sè stessi. Ed eglino risposero magnanimamente con la rassegnazione di chi compie un penoso durissimo dovere, non già con la baldanza di chi fa valere un diritto. Onde a noi fecero meraviglia gli sdegni pubblicamente manifestati da tanti contro gli ufficiali pubblici, che, invitando all'urna quel popolo, andavano persuadendolo soltanto il bene d'Italia imporgli quel voto; quasi fosse stato più vero il dire che i nizzardi avevano nazionalità diversa dall'italiana, e il porre in questa diversità il motivo dell'annessione, o più giusto il dare per titolo a quest'annessione l'arbitrio dei nizzardi stessi; e quasi nell'una dichiarazione e nell'altra v'avesse potuto mai essere prudenza.

La spontaneità della convivenza sociale non dà di per sè ad uno Stato il carattere di nazione; come gli attribuisce invece legittima ed inviolabile autonomia; e mostrasi con l'esempio della Confederazione Svizzera, che non è nazione, ma inviolabile unione politica di italiani, francesi e tedeschi, sorta e mantenuta pel prepotente bisogno dell'indipendenza, e cementata da secolare comunanza di casi, di glorie e di tradizioni. Quanta solidarietà di idee e di fatti

occorra pel buono assetto e andamento dello Stato si riscontra presso gli svizzeri; ma è diversa da quella le cui radici sono nella conformità naturale del popolo; e però non v'ha nazione svizzera, intendendo che di questa voce non debesi considerare alcun significato d'uso o volgare, ma quello soltanto che risponde alla quistione politica de' giorni nostri.

Parimenti chi mai ritiene doversi mettere in forse la legittimità e l'autonomia della Francia per cagione del suo imperare sui Corsi o sugli Alsatiani? Ma che perciò i Corsi formino parte della nazione francese è duro a dire e più a intendere; e, trattando di questo punto, da molti anni andavamo facendo, riguardo alla condizione degli alsaziani, questa ipotesi: che per una o l'altra delle tante cagioni di guerra sorte sempre fra gli Stati, fossero venute a cozzare l'una contro l'altra le due potentissime nazioni germanica e francese, ciascuna straniera a qualche porzione de' sudditi propri. Supposto, noi dicevamo, che, dalla forza delle armi e per la fortuna delle battaglie, fosse tagliato il nodo della unità francese, non prenderebbe vita il diritto della maggioranza, già costituita, della nazione germanica? E se la unità e il compimento della nazione è un supremo interesse, si potrebbe mai consentire che una minoranza dissidente, posto che vi fosse, gli facesse contra-

sto ed offesa? Non sapremmo perchè il diritto della maggioranza non dovesse trovare applicazione anche pel costituirsi delle nazioni. Date le condizioni geografiche ed etnologiche, la coscienza nazionale può in qualche parte di popolo non essere sorta, o essersi assopita per la riazione d'altre cause specialmente politiche od economiche; ma quelle tendono a suscitarsela, purchè l'azione non ne sia impedita. È per questo rispetto che il congiungimento dell'Alsazia ha per sua giustificazione il principio di nazionalità; e non esclusivamente quello di conquista; in forza del quale, la Germania, dopo la guerra immane a cui fu provocata, avrebbe potuto decidersi a cercare nel solo indebolimento dell'avversario la maggiore sua sicurezza per l'avvenire. Insistono taluni, che gli alsaziani non vogliono saperne di appartenere alla nazione germanica. Sia pure pel presente; ma è da vederne l'esperimento, e da aspettarne l'esito. Se mancasse, e negli alsaziani non si facesse viva la coscienza della comune origine e della naturale fraternità con le altre genti germaniche, per cercare con sforzi unificati l'adempimento di comuni destini, allora, posto che il giure nazionale non trovi la sua salvaguardia nemmeno nei principii giuridici intorno al valore delle maggioranze, converrebbe rimettersi ai principii della politica e al giure delle genti, per giudicare se chi sta fuori della

comunione nazionale, possa poi per altri titoli essere tenuto nella soggezione dello Stato.

Nè intendiamo che una nazione, nella sua maggior parte costituita, possa legittimamente muovere guerra a uno Stato, per ciò solo che questi ne possiede una porzione.

La trasformazione degli Stati in nazione non può essere il prodotto della mera speculazione dei filosofi, o dell'arbitrio degli uomini di Stato; ma può soltanto derivare dal fatto concreto, storico della simpatia, che le porzioni di un popolo, costituito in unità da natura, sentono l'una per l'altra a vicenda. Sinchè questa disposizione morale non penetra nello spirito di un popolo, questi non ha, nè da altri gli può essere attribuito il bisogno di ordinarsi in nazione.

Altro è quando nel popolo dominato comincia la resistenza contro il dominatore, a motivo della sua inclinazione a partecipare delle sorti politiche di altra gente, a cui con coscienza si pareggia per conformità di natura e di spirito. Data la realtà di questo fatto, il cui effetto è di attenuare e rallentare le relazioni del popolo sottomesso inverso dello Stato che lo tiene in soggezione, e di stabilirne e rinforzarne altre al di fuori, è venuta l'ora di una mutazione. La quale può essere eccitata o compiuta anche da forze esterne, che vi sono propense, perchè di-

vidono il sentire di coloro che all'interno la desiderano e vi pongono l'ingegno e la mano. La politica di Casa Savoia s'inspirò sempre a questi principii, sia quando l'applicarli le avrebbe fruttato incremento di territorio e di potenza; sia quando le avrebbe fatto rinunciare, come avvenne per la cessione di Savoia, ad antichi e cari, quanto legittimi possedimenti.

Vi sono taluni che non contano per nulla l'ordinamento odierno d'Europa, e la storia che lo ha preparato e disposto; e partendo da un concetto astratto e generale della nazionalità, vorrebbero tutto rifarlo. Lasciamo questi ideologi; e mentre riconosciamo che la legittimità e l'autonomia di uno Stato hanno propria radice nella ragione dei tempi, e cioè durano sinchè durano le condizioni e i bisogni pei quali lo Stato è sorto; riconosciamo altresì che le mutazioni politiche non avvengono mai di salto e tutte di un pezzo; per cui dovremmo precorrere forse di secoli il cammino della storia per figurarci compiuto il trionfo del principio, che ora soltanto e ancora titubando chiede ospitalità nei libri politici e nelle note diplomatiche. Gli Stati particolari hanno pertanto proprie e storiche ragioni di esistere nella odierna loro configurazione, che potranno mutare secondo il variare delle ragioni stesse, non perciò necessariamente per prendere la forma nazionale, se prima

la cagione vera e naturale della medesima non siasi positivamente verificata.

Ma a che serve, si domanda, una dottrina che non ha quasi verun riscontro nei fatti? E qui siamo tratti a considerare l'argomento per la sua parte pratica.

La coscienza, svegliatasi presso alcuni popoli, di formare un tutto naturale, per cui con fraterna simpatia si sono uniti o fanno sforzi per unirsi mediante comune vincolo politico, è conforme all'andamento della storia, in cui si è sempre veduto le relazioni umane successivamente estendersi o mutarsi; ed è indizio e cagione che basi e forme nuove saranno date al diritto delle genti.

Nel medioevo, come s'esprime il Cibrario, l'affetto era rivolto alla famiglia e al municipio; si comprendeva l'idea di borghesia, non quella di nazione (*Econ. Polit. del Medioevo*; III); e, quanto a noi italiani, lo spirito municipale, dopo averci fatti nemici l'uno dell'altro e tenuti divisi per secoli, ci ha fatto perdere anche la indipendenza. Come poi furono singolari i casi, onde la riacquistammo, così singolari occasioni furono poste al destarsi e rinvigorirsi del nostro sentimento nazionale. I papi accarezzarono più volte, per amore di dominio, il disegno di unificare la Italia; ma impotenti per l'indole del loro principato e per la età e le disposizioni



d'animo in cui lo esercitano, a recare in effetto il loro disegno, furono abilissimi a impedire che altri in vece loro il compiesse; e a Ravenna, a Pavia, e a Ivrea, per tacere de' giorni nostri, annientarono sempre la unità italiana (V. *Ferrari, Raison* etc., p. 236). Se non chè sorgono nuovi tempi, e Dante n'è come il banditore. Maestro della lingua, si può dire che inalberò il vessillo, intorno a cui la nazione si raccolse. E com'egli ne rivelò la unità morale, Machiavelli ne rivelò la comune coscienza politica. Di quel tempo sorgevano colossali monarchie tutt'intorno all'Italia; prepotenti di forze ne ambivano il dominio, e con ogni arte soffiavano nelle intestine discordie. Al Segretario fiorentino non sfugge la necessità che la Italia si premunisca contro le ben certe offese; e poichè a questa impresa le occorrono milizie disciplinate e amanti della patria, e queste conviene sostituisca a' condottieri e a' loro mercenarii, che servono male e sempre con pericolo e danno di chi li assolda, scrive il libro dell'*Arte della Guerra*; e poichè i costumi erano fiacchi per la depravazione dei tempi e, gli pareva, altresì per l'ascetico insegnamento della chiesa, propone nei *Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio*, le maschie virtù civili e il patriottismo degli antichi ad esempio de' suoi contemporanei; e poichè autori delle massime sventure italiane fu-

rono i papi, instancabili e incorreggibili invocatori di stranieri contro il proprio paese, così scrive le *Storie fiorentine* per smascherarne le ambizioni e le arti, e mostrare la necessità del porvi rimedio. Gli Stati che attorniavano l'Italia erano saldissime unioni di popolo, i cui governi con pronta e secreta volontà formavano i propri disegni, e con sicuro comando ottenevano i mezzi per eseguirli; perciò la confederazione di Stati gelosi e piccoli tutti, anche quando si fosse potuta ottenere, sarebbe riuscita impotente a conseguire l'intento di assicurare l'Italia contro le illuvioni esterne; e Machiavelli medita e scrive il libro del *Principe*, affinchè essa ricomponga e ritempri i suoi ordini politici nella unità nazionale; e propone all'ambizione di Cesare Borgia l'audace quanto magnanimo assunto.

La tradizione che sempre viva ha diretti gli sforzi degli italiani all'acquisto della propria indipendenza, proponendo loro, come mezzo ad acquistarla e mantenerla la unità nazionale, risale a questi tempi, a questi fatti e a queste dottrine; e venne sempre crescendo in parte per cagioni particolari e speciali, e in parte per le cagioni stesse che diedero unità politica ad altri popoli. In Francia, non meno che in Spagna, diremo con le parole del Mamiani, nei regni della Gran Brettagna, ne' numerosi Stati

della Germania vissero in prima le città e le provincie poco assai congiunte di animo e di pensiero e come straniere l'una inverso dell'altra (*Op. cit.* p. 41); sinchè le prepotenze imperiali, pontificie e signorili stimolarono i singoli popoli a togliersi dallo stato di divisione e debolezza, in cui faceva loro difetto ogni riparo e sollievo. Laonde si viddero schierarsi intorno a principi, a cui il retto studio dello spirito dei tempi aveva fatto intendere che solo mezzo buono ad assicurare il proprio potere, era quello di seguire la generale tendenza verso la unità politica.

La costituzione unitaria dello Stato civile offrì a molti popoli occasioni continue e mezzi facili per discernere fra le loro parti, prima separate, quelle che per affinità naturali erano fra di loro maggiormente collegate, e perciò potevano formare una famiglia a sè. In Italia il processo segue inversamente, perchè qui la idea nazionale nasce nelle parti divise del popolo, e, dopo lunghe prove, le riunisce; quando altrove nasce dopo che il popolo si trova raccolto sotto unico governo, e il suo effetto è di dargli più spiccata e robusta individualità. Invero la politica unitaria, che prevale dopo l'epoca dei feudi, è in generale ispirata dal principio di conquista e di equilibrio fra gli Stati; e non da un sentimento popolare di nazionalità; benchè

le sia tornata propizia certa predisposizione ingenerata nel popolo dalla medesimezza delle condizioni etnologiche di lui; la quale doveva poi divenire coscienza nazionale in seguito alle nuove occasioni.

Nel caso in cui la unione politica precede la manifestazione intera del sentimento nazionale, lo Stato ha mistura di elementi eterogenei; al contrario non ne ha nel caso, in cui la unione politica segue la formazione del sentimento nazionale. Per cui questo non può dirsi verace ed effettivo, se nel primo caso, oltrechè la tendenza ad assimilare o raccogliere le parti divise, non ha compagna la tendenza ad eliminare o lasciare le parti estranee congiunte al popolo in forza di principii e sentimenti diversi. Indizio e caratteristica del sentimento nazionale non è soltanto il rispetto del proprio, ma altresì dell' altrui diritto; e a' giorni nostri questa massima ha avuto consacrazione con l' abbandono del Jonio da parte degli inglesi, e della Savoia da parte degli italiani; e coi trattati per la cessione del Veneto, e i recentissimi per la cessione dell' Alzazia e della Lorena tedesca.

Non staremo a dire delle altre molteplici cagioni per cui nella storia moderna la coscienza nazionale ebbe eccitamenti più o meno diretti. Sarebbero da annoverare i pretesti dati da principii ambiziosi alle guerre di conquista, onde

l'Europa fu tante volte sconvolta e disordinata; i quali pretesti, più dei fatti da cui erano seguiti, servirono a propagare idee e aspirazioni propizie al trionfo del diritto, a cui rendevano omaggio. La idea di stabilire l'equilibrio fra gli Stati dando a ognuno dimensioni naturali, pare sia stata accolta da qualche monarca; e si cita per solito Elisabetta d'Inghilterra, Enrico IV di Francia, Guglielmo III, prima Statolder in Olanda, poi re in Inghilterra (Romagnosi, *Scienza delle Cost.* Part. II, l. I, cap. 3, § 21; Mably, *Princ. des Negociations*, ch. VI; Laurent, *Les Nationalités*; pag. 250 e segg.). Se non che i loro disegni avevano principalmente di mira di dividere l'Europa in porzioni possibilmente eguali, per cui ne fossero contrappesate le forze; e per attuare questo concetto, si fecero, allora e poi, guerre, che mutarono e rimutarono i confini degli Stati europei, non appagando il principio di nazionalità, bensì dimostrando, che in esso solo avrebbero da ultimo potuto trovare rifugio i popoli d'Europa.

Questo principio costituisce oramai un fattore importante di civiltà; quantunque la coscienza, da cui esso si diparte, non sia sorta dappertutto, nè sempre abbia lo stesso fervore e la stessa importanza, e ne siano talora comprese alcune parti, ed altre no, di un popolo che per altri rispetti avrebbe apparenza di nazione. Si-

mile coscienza, può ripetersi col Mamiani, è nata negli slavi, si è fortemente rinvigorita nei greci, è già robusta negli scandinavi, nei rumeni, ed è profonda e incancellabile negl'italiani (*loc. cit.*). In generale poi essa ha ottenuto a' nostri giorni questa vittoria, che i suoi opposti, lo spirito municipale e il diritto di conquista, sono costretti a palliarsi sotto altri nomi, e a mentire la loro propria natura.

Il qual effetto non ad altra cagione può recarsi, se non all'introdursi fra gli uomini di relazioni nuove, per cui la loro società varia di forza e d'aspetto. Paragonando uno Stato Civile con uno Stato conformato\* per di più a unità di nazione, si scorge che in questo i cittadini hanno maggiore conoscenza della natura loro propria, nello stesso tempo che hanno più larga cognizione di coloro con cui convivono, e delle leggi del mondo. Questo mutamento importa che sieno variate le loro precedenti relazioni; e infatti il vincolo nazionale non si forma, sinchè in una cittadinanza non si sono stabilite relazioni molto più intime ed estese di quelle bastevoli per vivere sotto comune governo, o per ottenere un fine comune religioso, morale od economico. Il sentimento della unità nazionale procede da circostanze naturali o da avvenimenti storici, in forza di cui gli individui o le porzioni di un popolo, si acco-

stano; e nel discoprire la molteplice varietà delle loro attitudini, si penetrano della concordia e armonia delle medesime; per cui infine non che avversione e disunione ne nascono fra loro simpatia e unità saldissime. Con che poi non si esclude che siffatto sentimento prima si formi e palesi nel ristretto numero di coloro, che superano gli altri per la cultura della mente e la raffinatezza dei sentimenti, e però meglio e più presto possono discoprire e apprezzare quelle relazioni. Ma costoro, trascinando dietro di sè gli altri su cui esercitano autorità, li fanno a poco a poco capaci delle relazioni stesse, e di strumenti li cambiano in agenti persuasi e fervorosi della mutazione. La nazione pertanto è ingrandimento o ordinamento politico della società per cagione di naturale simpatia, nata fra suoi membri, perchè si sono imparati a conoscere più addentro e per altri molti rispetti, per cui essi non conoscano altra gente, o non siano da questa conosciuti.

Se la teorica sinquì esposta, corrisponde all'andamento generale delle cose civili, ed ha riscontro negli avvenimenti passati, è anche da vedere se sia applicabile ai probabili svolgimenti del Diritto delle genti. Badate, si dice, che quasi niun governo è puro del peccato di dominare sopra genti diverse fra loro per ragione di territorio, di letteratura, di razza, di costume, di

storia e via discorrendo. L'Inghilterra pesa sull'Irlanda, la Francia sull'Algeria, e tiene inoltre i nizzardi e i corsi. Sui polacchi dominano la Prussia, la Russia e l'Austria; e questa lega insieme tedeschi, slavi, magiari e italiani; e non sono russi moltissimi dei popoli compresi nel vastissimo impero degli Czar, e nel Belgio vi sono francesi e fiamminghi. Dunque, si obietta, la vostra teorica, manderebbe a soqquadro tutti gli Stati, salve pochissime eccezioni, per rifare di cima in fondo la carta d'Europa. E la obbiezione starebbe qualora avessimo dato della nazione un concetto parziale, da non comprendervi se non i caratteri etnologici e morali, che costituiscono per così dire il corpo della nazione, intralasciando quel sentimento specialissimo e fortissimo di socialità, che in essa infonde uno spirito discernibile da ogni altro per le sue cagioni ed effetti.

Questo spirito non dev'essere immaginato se non esiste, e attribuito a gente che non ne sia capace, o non ne sia realmente commossa. Il pubblicista non crea o inventa i termini delle quistioni politiche ch'è chiamato a risolvere; bensì li riceve e li studia tal quali si sono formati per opera della natura e nel corso della storia. Vorremo noi forse fare una quistione di nazionalità pei groenlandesi nella cui mente, a cagione del clima principalmente, entra a stento



persino il pensiero della umana socievolezza? o pei brettoni, i quali se appartengono alla razza celtica, e ne conservano la lingua, non si sognerebbero per altro di staccarsi dalla Francia? I fatti non si creano; e la coscienza nazionale, com'è da noi intesa, è un fatto prestante pei suoi caratteri e pei suoi effetti, rivelatosi ne' tempi moderni, quà e là, e non sempre con la stessa importanza e misura. Quindi dove la osservazione non ce ne discopre la esistenza sarebbe vano quistionare di nazionalità; e, la osservazione non ce l'ha ancora svelato presso molti degli Stati, di cui sopra abbiamo fatto parola; quantunque sia vero che nella età moderna si annetta molta importanza ai legami naturali, per cui un popolo costituisce un corpo o una persona perfettamente individuata nel genere umano. Il fatto di cui il politico deve ora preoccuparsi, senza pretendere di precorrerne gli svolgimenti e indovinarne tutti gli esiti, è, che si va facendo sempre più grande la persuasione che la naturale individuazione dei popoli darebbe buon fondamento alla costituzione degli Stati, pensandosi che le relazioni fra questi diverrebbero più ferme e più feconde di bene, che non in passato, pel motivo che, stabilendosi fra persone naturalmente diverse, avrebbero più sincera cagione di durare, e si presterebbero a più

ordinata, continua e svariata mutuaione di servigi.

Appunto il fortificarsi e il diffondersi di questa persuasione spiega l' adoperarsi dei pubblicisti intorno alla teorica della nazionalità. Che se questa non ad altro mirasse, se non a battezzare col nome di nazioni, a mo' d' esempio, l' impero austro ungherese, il russo, il britannico, non si spiegherebbero le tante disputazioni che si fanno intorno ad essa, e basterebbe starsene fermi al Grozio o al Vattel, o a qual altro vogliasi maestro del diritto delle genti. Al contrario, essendosi rivelata nella storia, una nuova tendenza, e fatti moderni avendo commosso il pubblico, suscitandone i più varii e passionati giudizi, la scienza deve por mente a tutto ciò, e porgere il filo per intendere quanto succede. Questo filo è bensì il medesimo che l'ha guidata per le buje e contorte vie del passato; ma, nel tirarselo dietro, non deve rifare il cammino, come più tosto, fatta esperta da quello compiuto, procedere innanzi per trovare l'uscita. Fuori di metafora, la legge di nazionalità, dedotta dai mutamenti avvenuti in passato nelle relazioni fra gli individui o fra le congregazioni umane, trova materia e riscontro negli avvenimenti e nei fatti del nostro tempo, e s'impone come norma agli studi dei pubblicisti e ai disegni degli uomini di Stato.

Che poi non deva rimanere delusa la speranza di poter tradurre in atto questa legge sempre più largamente, rilevasi con argomenti di varia maniera; e ce ne suggerisce uno assai valido il Romagnosi, dove parla dell'istinto che move i popoli a ordinarsi in unità di nazione; la potenza del quale istinto dimostra con due fatti; cioè, con la riuscita dei tentativi intesi ad appagarlo, e con la inutilità di quelli intesi a comprimerlo. « Leggete, egli dice, le storie di tutte le nazioni divise in dominazioni frazionali, anche proprie, e troverete che quando è sorto in mezzo ad esse qualche principe di mente e di cuore, il quale abbia saputo vincere le artificiali resistenze della divisione, egli è riuscito ad aggregare le varie membra disperse in modo che da sè stesse sono rimaste per sempre unite. Pare in certa guisa che le armi altro non abbiano fatto se non troncare i lacci della fattizia divisione, e che la unione in una sola massa siasi operata per una naturale attrazione delle parti similari avvicinate. Per lo contrario le sinodate escursioni fatte al di fuori per aggregare alla propria dominazione paesi stranieri, o non sono riuscite, o la loro riuscita non può essere durevole. Qual esito hanno infine avuto gli sforzi successivi della Francia, della Spagna, e della Germania per aggregare al proprio dominio varie parti dell'Italia? Forsechè il tempo

ha potuto distruggere la naturale ripulsione delle dominazioni straniere, e consolidare l'unione di una parte di una nazione con l'altra? Non mai. (*loc. cit.* § 22) ».

Il sistema dell'equilibrio, su cui ha tanto insistito la diplomazia europea, facendone tante malaugurate prove, ha oramai perduto ogni credito, come quello che dall'arbitrio stesso degli Stati che lo fondano, può riceverè ad ogni momento gli assalti più violenti ed ingiusti. Nè valse dargli l'appoggio di una teorica fatta apposta sul diritto *d' intervento*. Infatti le potenze sottoscrittrici dei trattati del 1815, proclamarono bensì che per l'avvenire avrebbero impedito conquiste, domato rivolgimenti, contrastato, anche con mezzi guerreschi, la diffusione di idee contagiose; perchè tali fatti reputavano motivi di giusto intervento (*Wheaton, Hist. des Progr. du Dr. des Gens; IV<sup>e</sup> part.*); ma che per ciò? La coscienza nazionale dissesta e rompe l'equilibrio, che in quei trattati ha il suo pernio; e a mano a mano trionfa in Grecia, in Rumania, in Italia, in Germania; e rende insofferenti del governo straniero polacchi, holsteinesi, boemi, magiari, irlandesi, e se altri vi sono popoli per naturale repugnanza reluttanti contro chi li governa. E ora, che le somme basi d'un nuovo e più verace equilibrio sono stabilite per la costituzione delle due grandi nazioni tedesca e

italiana, questa coscienza propone agli accordi diplomatici di darvi compimento, in modo che la pace e la prosperità dei popoli non possano più essere tanto facilmente minacciate dalle dominazioni, dalle conquiste e dagli interventi stranieri.

La via a questa grande mutazione è altresì spianata dalla libertà, a cui i tempi moderni son volti. L'accozzare insieme differenti nazioni può tornar giovevole solamente ai despoti; i quali, dov'è comunione di pensieri e di opere, si sentono poco forti e sicuri; e però studiansi di tenere i loro popoli divisi d'animo e d'interessi, suscitandone le gelosie nazionali con arti e intenti varii; fra cui è il supremo, quello di guardare ed opprimere l'un popolo servendosi dell'altro a vicenda; cosicchè, non intendendosi fra loro, si odiino tutti, e fatti deboli per la divisione, perpetuino la propria servitù. *Unius linguæ uniusque moris regnum imbecille et fragile est*: dicesi lasciasse scritto San Stefano, re d'Ungheria, nel suo testamento. Questa massima è vera, applicata a governo dispotico; ma quando si tratta di governi liberi, è vera la contraria: che un regno di più lingue è fragile e caduco, quant'è invece robusto e fermo quello d'una sola. Opinione questa esposta dal Romagnosi (*loc. cit.* § 19), e a' dì nostri fattasi generale e spiegata da molti

(*V. Mill, Gouv. Répr.*; ch. XVI; *E. de Parieu, Princ. de la Science Pol.*; Paris 1870; ch. IX ).

La libertà infatti, allorchè è data a popoli diversi di un medesimo Stato, fa che, per ragione del contrasto, divenga più vivo in ciascuno il sentimento della propria diversità e della dignità particolare; e ne consegue che questo sentimento, non più sfruttato da artificio o violenza di governo, porta ogni popolo a vivere in modo autonomo, per compiere secondo le naturali propensioni la parte distinta che gli tocca nella storia; e provoca dissidii irreparabili, non potendosi stabilire relazioni intime e sincere fra genti, che non si conoscono per la diversità del temperamento fisico, delle propensioni morali, della storia e dei costumi. La libertà poi, nel tempo stesso che rinvigorisce la coscienza nazionale delle stirpi preponderanti o maggiori, impedisce altresì, dal canto suo, la decadenza o la fusione delle minori. La stampa e in particolare la periodica, osserva il Parieu, può dar vita a lingue che si reputavano senza importanza, perchè erano parlate da scarsa popolazione, o perchè erano tenute in conto di dialetti; e quando una lingua si ripulisce, il popolo che la parla, specchiandovisi, riconosce la propria originalità, si pone di fronte agli altri come persona da essi distinta, e trae a sè l'affetto di quanti parlano e leggono la lingua stessa (*Op. cit.* p. 305 ).

La istruzione, bisogno e cura principalissima degli Stati liberi, produce anch'essa il medesimo effetto, conciossiachè talvolta nel dare a un'idioma semplicemente parlato, forme letterarie pregevoli e fisse, coltiva la mente del popolo, ne rinnova le memorie e ne conferma le aspirazioni.

Ma, ciò che più monta, l'ordinamento di un governo rappresentativo offre enormi, per non dire del tutto insuperabili difficoltà, allorchè si vuole che cittadini di diverse nazioni esercitino in comune gli stessi uffici politici. Come si può egli conseguire, che procedano d'accordo i rappresentanti di provincie, che hanno bisogni diversi secondo la varietà delle loro tradizioni e della loro natura? Le deliberazioni in comune dei parlamenti poliglotti non possono evidentemente cadere se non sopra un numero assai ristretto di obbietti, che non abbiano nemmeno attinenza con la vita intima e tutta propria e coi bisogni peculiari delle singole nazioni.

È altresì innegabile che negli Stati così composti mancano le principali condizioni e guarentigie della libertà. Primamente la opinione pubblica e generale, da cui un governo libero deve lasciarsi condurre e sostenere, o non ha modo di formarsi, o lo ha tardo, difficile e indiretto. Infatti le cause, da cui dipendono le opinioni e sono determinati gli atti del governo,

differiscono da una in altra provincia; e i capi-  
 parte, che là hanno credito, quà ne mancano. Gli  
 stessi libri, i giornali, gli opuscoli o i discorsi non  
 arrivano a tutte le provincie o non vi sono in-  
 tesi generalmente; e quindi in un luogo s'igno-  
 rano le opinioni e i propositi diffusi altrove,  
 dissimili di solito in ogni luogo, perchè uno  
 stesso evento od atto del governo non tocca nel  
 modo medesimo le singole provincie. Seconda-  
 mente, la finale sicurezza che la libertà non sia  
 distrutta dal dispotismo dei governanti, dipende  
 dalla concordia, che deve regnare fra soldati e  
 cittadini; la quale non può darsi quando gli  
 uni e gli altri si guardano a vicenda come  
 stranieri. Soldati, pei quali la maggior parte dei  
 sudditi del loro stesso Stato sono stranieri, non  
 possono avere scrupolo ad assalirli nè premura di  
 saperne il perchè, più che non ne avrebbero se  
 si trattasse di andar contro a nemici dichiarati  
 di fuori ( *V. Mill, op. cit. p. 350 e seg.* ).

Pertanto le necessità del vivere libero da  
 un lato, e del sentimento nazionale dall'altro co-  
 stituiscono i due termini di un problema, la cui  
 soluzione è richiesta urgentemente in qualche  
 luogo. Quanto ai modi del risolverla possiamo  
 in parte argomentarli dal passato. Ma non è uff-  
 cio della scienza predire il come potrà adempirsi  
 in futuro, a rispetto delle relazioni fra gli Stati,  
 la legge, secondo cui ogni corpo o persona fisica



o morale, tende a discernere sempre meglio sè stessa nello insieme della società e della natura, aumentando le sue relazioni esteriori. Quante miscele e screzi di popolo scomparvero in passato, paragonabili in tutto a quelli che, a mo' d'esempio, riscontriamo in Transilvania, dove, sopra un fondo valacco, gli slavi sono frammistì a ungheresi e tedeschi! e per quanta vicenda di casi non s'è venuto sbizzando e componendo il sentimento, che fuse in una sola genti diverse! Questo processo assimilativo è lento, e così delicato da poter essere favorito o disturbato per accidenti che sfuggono alle previsioni ed alle arti della politica. Ma qualunque cosa si pensi circa la possibilità della sua effettuazione, è certo che negli Stati, in cui convivono popoli persuasi di appartenere ognuno a differente nazione, non potranno da ultimo evitarsi le mutazioni richieste dal consolidarsi e propagarsi di persuasione popolare siffatta. Ciò si argomenta anche dal vedere che in questi Stati, per es. nell'impero austro-ungarico, il comune vincolo politico viene modificato del continuo e principalmente attenuato, affinchè le singole provincie non siano imbarazzate nello svolgimento della loro vita particolare. Dal che consegue, che il concorso delle medesime agli intenti dello Stato ha per prima condizione, che non resti impedito o limitato ciò che v'ha di

proprio e caratteristico nella loro vita; e non si fonda sopra i requisiti di cui ciascuna è dotata in proprio; laonde infine nell'azione dei poteri centrali manca quella saldezza e armonia organica, che si riscontra in quella dei governi nazionali.

Spingendo lo sguardo nel più lontano futuro, pensano taluni che verrà tempo in cui tutte le nazioni o parti del genere umano formeranno una comunità universale. Secondo questa previsione, le legislazioni e i costumi dovrebbero gradualmente riformarsi per lasciar luogo da ultimo a leggi e costumanze uniformi, buone per tutti i luoghi e per tutti gli uomini.

Quest'associazione universale avrebbe organi propri per raccogliere ed esprimere i voleri comuni ed attuarli con la forza sociale; laonde sarebbe uno Stato massimo, che sorgerebbe al dileguarsi dei popoli e degli Stati particolari.

Non metterebbe conto occuparsi in questi pensamenti, se non ne fossero derivate teoriche dall'aspetto assai seducente; e se praticamente non contrastassero alle inclinazioni più vive del tempo, portando a credere che il principio di nazionalità contrasti alla massima evangelica che tutti siamo fratelli, e che perciò le nazioni anzichè rivendicare i propri confini devano combattere per toglierli tutti, spogliandosi di una

riverenza vergognosamente superstiziosa per idee antiquate.

Noi invece crediamo che l'ideale concetto di una società universale predominasse negli antichi tempi, che, compresi del sentimento della unità universale, ne vedevano nella natura e nello Stato le due immagini supreme.

Ma i tentativi fatti per dargli compimento caddero, prima o poi, sempre a vuoto. Le ardite imprese di Alessandro e le meglio riuscite di Roma furono senza dubbio causa d'incivilimento, perchè lo scontrarsi di tanti popoli diversi procurò a ciascuno maggiore notizia della propria individualità e dell'altrui; ma secondo che le occasioni indebolirono la forza o il proposito del conquistatore o del governo, questi popoli o non poterono unirsi, o non poterono durare uniti.

« La storia poi di Roma, osserva il Balbo (*Medit.* III, 8), quella delle sue conquiste, del suo imperio, ha senza dubbio una grandissima importanza storica; ma non ne ha guari niuna politica oramai. Dico più: ne ebbe gran tempo una falsa; ispirò senza dubbio molti uomini, molte città, molte nazioni conquistatrici. Si tentò rifare sovente l'imperio romano; ma fallì, doveva fallire il tentativo. L'imperio romano è l'ultimo dei grandi imperii dell'antichità; rimane l'ultimo dopo quattordici secoli moderni; nè è probabile

in niun avvenire prevedibile che se ne rifacciano altri simili; quelli che si tentassero rimarrebbero secondo ogni presente probabilità, poco più che imitazioni mal adattate ai tempi, minori in estensione e minori in durata; come quella che vedemmo noi in nostra gioventù ».

I politici del medio evo sono quelli che più discorsero intorno a questo subbietto, infervorati com' erano nella idea che all' imperatore di Germania fosse toccata la successione di Roma, e che lo Stato dovesse essere cattolico per gli interessi del mondo, come la Chiesa era cattolica in pro dello spirito. Ma la importanza pratica dei loro trattati è svanita del tutto, come sono svanite le condizioni, nelle quali sarebbe da cercarne il senso. Ne resta la importanza dottrinale, se ne hanno; per il quale rispetto si può affermare che per es. nel *De Monarchia* dell' Allighieri, sono anticipati molti principii di dottrine moderne, che, come quelle del Leibniz e del Kant, vorrebbero introdurre perpetua pace fra gli uomini, facendone una sola famiglia. Noi ci guarderemo dal qualificare col Balbo, *una strana aberrazione di mente* il libro dantesco; non perciò riteniamo col Carmignani che *segna un gran passo nelle scienze sociali*. Il *De Monarchia* vale soltanto pel suo tempo; conciossiachè urgesse chiarire, giustificare, difendere e far accettare il diritto imperiale, quando i papi minacciavano il genere

umano del giogo teocratico. È giusto per altro soggiungere che in esso il principato universale è a complemento e a difesa, non a detrimento della libertà dei singoli uomini e delle società minori; per cui ciò che in quel primo concetto avrebbe potuto offendere le ragioni della civiltà, è temperato da ciò che nel secondo le rispetta e promuove.

Gli Hegeliani a' tempi nostri portarono il sussidio delle loro speculazioni alla dottrina cosmopolitica. Per essi le nazioni stanno all'umanità nello stesso rapporto che gli uomini individui allo Stato; e come questi si sono congregati, si devono congregare anche quelle nella società del genere umano, che per essere effettiva richiede un suo proprio ordinamento e sue leggi speciali.

Anche pel Saint-Simon e per la sua scuola questa società universale sarà l'esito dell'incivilimento; che ora, dopo le due epoche organiche del paganesimo latino e del cattolicesimo medievale, s'affatica per rinnovare nel mondo una potente unità d'interessi, di affetti e d'istituzioni, fuor della quale, non vi può essere pace e prosperità. È la presente, secondo questa teorica, epoca di crisi, in cui le cose vecchie non sono ben morte e le nuove non sono ben nate; e le idee e gli istituti più disparati s'accozzano, e ne vien fuori un ordine

ibrido, infecondo, che, mutando ad ogni momento, scrolla ogni fede e svingorisce ogni forza. Questo giudizio, in cui il Saint-Simon ha seguittatore Augusto Comte, trascende oltre i fatti della storia e le leggi della critica; perchè la mutazione delle cose umane è perenne, e sempre le passate lasciarono alle presenti l'addentellato, che queste lasciano alle future. Cosicchè in ogni tempo la lode delle prime, l'affetto alle seconde e la speranza dell'ultime suscitavano moti e contrasti, che, a seconda dei particolari sentimenti, furono nello stesso tempo ritenuti aberrazioni, pericoli o benefizi.

Se la prevalenza di un principio o di un ordine costituisce il carattere proprio di una età organica, è tale davvero la età iniziata dai grandi moderni rivolgimenti di Germania, d'Inghilterra, di America e di Francia, ond'ebbero sanzione i principii della indipendenza nazionale e della libertà religiosa, politica e civile. Il diritto nazionale e la libertà sono oramai i due fari che rischiarano la via all'incivilimento umano; e gli danno unità quanta glien'hanno potuta dare il concetto politico dei pagani, e la fede cattolica del medio evo.

Che se il genere umano sarà organicamente ordinato allora soltanto che giungeranno "i tempi di pace, d'amore, di associazione universale, nei quali tutte le capacità otterranno il

loro posto, tutti i talenti la loro educazione, tutti i geni i loro mezzi; i tempi, in cui la guerra sarà un assurdo, la eredità, come per noi i feudi, sarà archeologia; i tempi, in cui l'umanità si avvanzerà armoniosamente come una sola macchina intelligente diretta da un genio superiore ad utilizzare la natura, (nel Ferrari, *Mente di Vico*; III, 2); è forza almeno convenire che la memoria e la esperienza non ci hanno mai fornito il più piccolo esempio di ordinamento siffattamente organico; da doverne quindi conchiudere che trattasi proprio della età dell'oro, passata o di là da venire che sia, di un tempo insomma in cui l'uomo abbia appena principiato o abbia finito di vivere.

Il Laurent, considerando le nazioni come membri di un gran corpo, opina che questo deva pervenire a un ordinamento, per cui gli sia possibile raggiungere i proprii destini. Questa idea, egli continua, di una società del genere umano e di un diritto che la regga è appena sorta; e forse potrà, come tante altre, prima giudicate utopie, essere tradotta in articoli di legge. Ma intanto, conchiude, per la teorica non occorre che la unità del genere umano sia esteriore e rivestita di un potere di comando. C'è una unità superiore a quella, che trae il suo principio e la sua sanzione dalla legge e dalla forza che l'accompagna; ed è la unità

fondata sopra le comuni credenze, e sopra le idee e gli interessi comuni. Verso questa camminano le nazioni civili; ed essa potrà un giorno prendere forme esteriori, senza però che si faccia per coazione come la unità dello stato, dovendo quella fondarsi invece sul libero consentimento di chi vuole comporla (*Laurent, Étud. sur l'hist. de l'humanité; Vol. I. p. 45*).

Il Laurent stesso ammette che le sue conclusioni sono molto vage; ma, a nostro parere, non tendono nemmeno a provare, che si formerà mai una sola società del genere umano, con ordini e leggi fisse e universali.

Lasciamo i pronostici degli utopisti sul tempo in cui la terra sarà un Eden, e da un capo all'altro del mondo vivrà una sola famiglia in perpetua pace; ma il cosmopolitismo, anche inteso nel senso di una congregazione di Stati o nazioni che ne formano una sola, deliberante e operante mediante leggi e istituti comuni, non si può ammettere; perchè sarebbe il massimo svolgimento pensabile delle relazioni fra gli uomini; e se massimo non fosse, queste relazioni avrebbero altri campi ed obbietti; e allora nè la società sarebbe una sola, nè potrebbe raggiungere il fine ultimo che le si assegna, cioè la pace perpetua; e, per es. gli stessi profeti biblici, che annunziano un'epoca, in cui i popoli delle loro spade faranno zappe



e delle lame falci, e una nazione non porterà la spada contro un'altra, e non impareranno più la guerra (Is. II, 4), non dicono punto che diverranno un popolo solo.

Se questo sogno si avverasse il genere umano, nei suoi elementi e nell'insieme, sarebbe giunto a tanto perfetta coscienza di sè da formare un solo tutto; e questa somma unità non avrebbe al di fuori alcun termine di opposizione contro cui e per cui avesse a spiegare nuove forze. Ed aggiungesi che essendo proporzionato l'ordine delle relazioni degli uomini intra sè con quello delle loro relazioni con la natura esteriore, l'universale loro unimento implicherebbe eziandio il pieno assoggettamento della natura in ordine agli intenti che la universale società umana si proporrebbe. Le nazioni infatti sono separate l'una dall'altra da assai ostacoli fisici e materiali, oltrechè dalla molteplice diversità delle passioni e degli interessi; e se ammettiamo facilmente che gli uomini possano estendere sempre più e in modo maraviglioso il loro influsso sulla natura, siamo ben lungi dal figurarci che il loro dominio diventi tanto assoluto da distruggere le potentissime cause naturali che frappongono distanze e ritardi alla loro azione comune. Ad ogni modo, se Aristotele, non pensando punto di essere, fu profeta, parlando di tempi impossibili, in cui la

spola e il fuso si sarebbero mossi da sè, potremmo esser tali a quel modo anche noi, manifestando la persuasione, che in nessun tempo avvenire le differenze del clima potranno equivalere a quelle della temperatura, l'oceano e i deserti dissociabili essere praticati agevolmente come fiumi o vie serpeggianti fra sponde vicine o terre popolate, e il genio e il temperamento delle nazioni essere mai foggiate sopra un solo modello per forza di educazione e di legge.

Ma su questo esito delle cose umane, immaginabile per virtù di fantasia o di fede, non può fermarsi la politica; alla quale, quando siano perfettamente costituite le nazioni, non può venire altro desiderio e incombere altra cura, se non quella di ampliare e più utilmente coordinare le relazioni internazionali. Questo è il campo che rimane aperto a una serie di mutazioni politiche, di cui conosciamo la tendenza, veggiamo l'impulso, ma non potremmo pronosticare concretamente le forme o le maniere. La tendenza è quella di avvicinare i popoli fra loro, e di renderne frequenti e benevole le comunicazioni; affinchè scambino a vicenda servigi e prodotti, idee e sentimenti, conforme alla varietà delle loro attitudini e dei caratteri, predisposta da natura pel maggior bene di tutti.

Per la dottrina cosmopolitica si disconosce che in questa varietà è la precipua condizione

del moto, dell'ordine, della vita, anche per quegli enti collettivi che sono le nazioni. Per cui le relazioni internazionali, non già per dare ai popoli eguale sembianza e conformità di caratteri, di pensieri e di atti; ma devono essere stabilite e promosse, affinchè ciascuno possa serbare le propensioni e le attitudini sue particolari, e spontaneamente, senza ingerimento di estranea autorità, agire secondo le medesime. Ogni nazione, costituita nel perfetto modo da noi inteso, è un ente separato e distinto, che *travagliandosi intorno alle disposizioni e virtù peculiari fornitegli da natura, e cavandone effetti nuovi e straordinarii* (Mamiani, p. 338), conferisce parte tutta propria e diversa nella vita del genere umano.

Operando poi contro alla naturale individuazione degli Stati e alla divisione di lavoro che ne conseguita, i cosmopoliti, sia che in mente loro un potere unico deva uniformemente imporsi e dar norma alle singole nazioni, sia che, dissolvendosi ogni legame politico, non v'abbiano più ad essere nel mondo se non gli individui, disseccano la sorgente delle grandi virtù e dei grandi fatti, ch'è l'amore della patria.

La idea nebbiosa e lontana della umana solidarietà non può, quanto l'altra perspicua e vicina della solidarietà nazionale, commuovere l'animo e stimolare l'opera dell'uomo. La comunione delle glorie e delle sventure, la parte-

ecipazione di tutti ai vantaggi e ai danni dell'operare individuale, e principalmente il giudizio della nazione pronto e inevitabile sulle azioni di ciascuno, sono cagioni per cui l'uomo si sente legato alla nazione, come non si sentirebbe alla universale società degli uomini, e adopera le sue facoltà con risolutezza e vigore, pari alla determinatezza delle medesime. La nazione è ispiratrice di nobili e generose opere; e laddove l'individuo è sicuramente persuaso di dovere in certi casi sacrificare sè e le sue cose per difenderla e conservarla, non pensa che la coscienza possa mai obbligarlo a sacrificare la sua nazione all'umanità (*Rivet*, op. cit. p. 466).

Laonde infine il costituirsi delle nazioni segna da un lato la fine del processo, per cui le società s'ingrandiscono sino a formare massime e perfette individualità; e dall'altro segna il principio del processo, per cui l'incremento delle loro relazioni produrrà quella maggior unione, cui si può pervenire senza distruggerne o porne in compromesso la varietà naturale, che di quelle relazioni medesime è causa e condizione.

Anche il moto interno, da cui dipendono la costituzione e la vita di una società, ci mostra qual senso possa essere attribuito all'idea di progresso.

Supposto che la parte di un tutto avesse

piena e precisa notizia delle relazioni che la legano alle altre, avrebbe indubbiamente notizia compiuta anche del tutto di cui è parte; e potrebbe, come dicono gli hegeliani, concepire sè stessa in modo generale, scorgendo l'armonia della propria con l'altrui esistenza.

Questo estendimento della coscienza individuale, per cui si fa più distinta e profonda nell'atto che meglio e più largamente comprende la coscienza collettiva o popolare, è un fenomeno che si palesa e dispiega nella storia particolare di ogni popolo.

Il diritto o la libertà infatti si comunicano sempre dal minore al maggior numero, dall'alto in basso. Il che significa che le classi inferiori e più numerose si mettono in relazione o si uniscono con le superiori con vincoli nuovi, sempre diversi e più degni; sinchè la dignità umana dapprima, la civile poi, e più tardi la politica non costituiscono più un privilegio; ma sono riconosciute in chiunque dia alle proprie attitudini applicazione a quelle corrispondente. Questo moto dovrebbe riuscire al libero ed intero spiegamento di tutte le forze individuali, affinchè l'opera e l'ordine della società risultassero e fossero assicurati dalla distribuzione degli ufficii, secondo la naturale varietà degli uomini.

La società antica fu rassomigliata a una piramide, alla cui base sono gli schiavi. Sopra

questi, si sale a piani, che quanto più si elevano, tanto più diventano angusti; sicchè al vertice non v' hanno posto se non pochissimi, liberi e privilegiati.

Questa immagine conviene alla società romana; la cui storia è il racconto dei fatti e dei modi per cui la libertà, dall'alto scendendo in basso, si comunica gradatamente a un numero sempre maggiore di persone, la primitiva aristocrazia assai stretta tramutandosi finalmente in governo larghissimo di popolo. La sostanza della storia romana, scrive Hegel (*Filos. della Stor. Part. III*) è il dualismo di due principii, il patriziato e la plebe; i quali, opposti l'uno all'altro, si combattono, e tengono diviso lo Stato, e noi diremmo, gli danno moto.

In questo combattimento le due parti spiegano senno e prudenza mirabili al pari della pertinacia e fortezza, cosicchè non interrompono mai la tradizione, nè sconvolgono di cima in fondo lo Stato; ma gli uni cedendo e gli altri acquietandosi a tempo, lo riformano a grado a grado secondo il bisogno. In ciò la libertà romana è diversa dalla turbolenta e mobilissima delle città greche; e le si ragguagliano la veneziana e la inglese de' tempi moderni, avendo saputo questi due popoli, meglio di ogni altro, ampliare continuamente, senza remore imprudenti o precipitazioni inconsulte, gli ordini della so-

cietà e dello Stato, e mantenere l'addentellato che le cose nuove devono avere con le vecchie per dar frutto e durare.

Cercando per entro le buje origini di Roma vi si scoprono vestigia di popoli che, per il carattere e il costume diverso contemperandosi insieme giustamente, ne formano presto uno solo.

I Ramnes, latini, guerrieri, conquistatori, si uniscono infatti coi Tities, sabini, iniziatori degli interni ordinamenti del comune, figurati dalla tradizione quale elemento femminile (*Puchta, Ist. § 38*), e dall'Ampère ritenuti elemento patriizio (*Hist. Rom. à Rome; p. I, c. 9*); e dopo questi vengono i Luceres, dalla malinconica Etruria portando alla nuova patria numi e riti e principii ideali d'una civiltà avanzata. Ne risulta un popolo di tal compagine, che, nella costituzione e nell'opera posteriore dello Stato, l'analisi scientifica non riesce ben presto a più discernere e separare la parte propria dei primitivi elementi di esso popolo.

Roma in su questi primordi si disciplina con gli ordini militari; e la guerra, com'è il suo grande bisogno, n'è altresì il continuo pensiero (*Ihering, Spir. del Dir. Rom. cap. XI*). Perciò estende il suo impero sopra le genti debellate, e tollera sul suo territorio i forestieri che vi cercano rifugio e stanza, e che in breve costi-

tuiscono la parte maggiore della sua popolazione plebea, la cui azione ebbe somme conseguenze nello svolgimento interno dello Stato.

Come infatti fra i veri cittadini (*Quirites*) v'è divisione d'animo e di opere per dare vario assetto al governo e riformare il diritto; così fra coloro, che sono esclusi dal primo e non godono del secondo, quantunque per altro sopportino in comune le pubbliche gravezze, v'è agitazione e lotta continua per conseguire la cittadinanza.

Questo doppio moto di cittadini che vogliono la riforma dei pubblici poteri e istituti, e di genti escluse dal comune, che vogliono entrarvi, segue tutto lungo la storia di Roma; e vi si aggiunge il contrasto fra chi ha e chi non ha, fra ricchi e poveri, per mutare il possesso dei fondi pubblici, e le condizioni economiche delle persone (*Mommsen, St. Rom. lib. II. c. 1*).

In questo triplice ordine di relazioni, la vita del popolo romano viene senza posa ampliandosi, dando al diritto di lui la fecondità e allo Stato la vigoria, onde rimasero tema inesauribile di studio e di ammirazione.

Sulla potestà dei re pajono indubbie due cose: l'una che dapprincipio nel conferirla vi avesse molta mano il Senato, anche se la sua parte era quella di proporre la elezione alle curie; l'altra che fosse grandissima; il che si argomenta



principalmente dal veder affidata ai re la somma delle cose militari, e perciò in generale delle cose pubbliche, allora tutte indirizzate alla difesa e alla guerra, e dal pensare che dovevano tener a freno un popolo rozzo di avventurieri e banditi (*Livio, Histor.*; II, 1; *Walter, Stor. del Dir. Rom.*; *Mommsen*).

La diminuzione della loro potenza non può essere avvenuta se non pel crescere di quella degli ottimati, al cui consiglio già sempre dovettero avere ricorso (*Senatus*). E la tradizione ci mostra i giudizi civili, che al potere danno forza e prestigio, e gli cattivano affetto e reverenza, essere caduti per tempo di mano loro, per venir in quella de' nobili, che d' ora innanzi daranno in gelosa custodia al lor Collegio de' Pontefici la scienza delle leggi (*Vico, Sc. Nuov. IV*; *Pompon. L. 2. § 6. D. De orig. jur.*).

La rivalità che ne nasce fra principe e nobili, frutta al popolo; e sotto Servio Tullio la costituzione muta faccia; e il Senato non ha parte nell' eleggere il re che viene proclamato dal popolo; a cui egli commette affari e conferisce diritti nuovi, specialmente militari, alleggerendolo eziandio d' imposte, le quali perciò vengono a colpire maggiormente i nobili (*Montesq, XI, 12*).

Con ciò le due parti della cittadinanza originaria, rappresentate l' una dal Senato, l' altra dai Comizi, si distinguono e separano più rici-

samente; e pel loro temperamento e pel posto che occupano, salve le eccezioni personali, l'animo dell'una è poco inclinato alle riforme, e quello dell'altra al contrario v'è assai propenso, tanto che il Mommsen propone di chiamare dei conservatori la prima, e degli oppositori la seconda.

Di questo tempo per altro la tirannide regia le mette d'accordo; e compiono il rivolgimento del 244 u. c., instaurando la repubblica col governo di consoli patrizi, ad anno. Se non che in questa impresa sono appoggiate dai forestieri domiciliati in Roma, che per proprio conto tendono alla cittadinanza.

La più importante conseguenza di questo rivolgimento fu appunto, che i plebei entrarono a far parte del Comune, col servire nelle milizie e dar voto nei comizi. Nondimeno, poichè non ottennero la piena eguaglianza civile, sussistendo sempre per essi il divieto delle giuste nozze, e la esclusione dagli uffici civili e sacerdotali, così subito o ben presto ingrossarono il partito degli oppositori, il cui vessillo è generalmente quello della *plebs*.

Altra conseguenza fu che i plebei, già ammessi in senato dai re, ma in scarso numero e per merito personale, v'entrarono, dopo la costituzione consolare, in maggior numero (*conscripti*), e, più che per altro, pel fasto e la ricchezza;

consequendone che la vecchia nobiltà di schiatta cominciò a farsi nobiltà di natali, per poi a mano a mano sempre più chiudersi in sè stessa e restringersi.

Quantunque pertanto questa costituzione si possa dire una vittoria della classe popolare per la concessione ai domiciliati del diritto di città e l'ampliamento dei diritti spettanti ai borghesi nei comizi, pure lascia e dà ai nobili, a cui principalmente è dovuta, tale stato che facilmente vi prevalgono. Infatti fra loro vuol scelti i due consoli, a cui lascia indivisamente uffici simili ai regii; a loro serba le cariche civiche e le dignità sacerdotali; e ne assicura la preponderanza nei comizi, tanto per la proposta delle leggi, fatta mediante il magistrato stesso che presiede il Senato, quanto per il diritto di veto (Mackeldey, *Man. di Dir. Rom.* § 26).

Per queste mutazioni, le due parti dei nobili e dei plebei prendono nell'interno della Città forma più spiccata; e, con maggiori mezzi per sostenere la lotta fra sè, hanno non minori cagioni per volerla, non variandone per altro mai il fine, ch'è di limitare, non il potere dello Stato, bensì quello dei Magistrati, e di ottenere la parità delle leggi, senza badare se queste per avventura facciano sacrificio del diritto individuale al collettivo, e però in questo caso senza nemmeno chiederne la riforma.

Al di fuori di Roma, le genti, escluse dalla sua cittadinanza ma non dal suo impero, continuano la battaglia già sostenuta e vinta dai domiciliati contro gli originari cittadini; ma qui, arrestandoci alle relazioni delle parti patrizia e plebea, notiamo i modi in cui crebbero, e sono: la parificazione delle leggi (*exequatio juris*), la comunicazione dei pubblici ufficii, e la divulgazione del diritto formale.

La parificazione del diritto dà agevolezza e guarentigia all'ampliarsi delle relazioni fra i diversi ordini dei cittadini; e per ciò stesso dà sempre maggior vigore e armonia al sociale organismo. Perciò la cercano quelli a cui profitto non è stabilita; i quali sono offesi dal privilegio, e non dalla virtù maggiore che fosse nei pochi; e desiderano leggi eguali per tutti, soltanto perchè siano imparziali, e non impediscano l'opera, le aspirazioni e la loro opposizione con maggiori o diversi ostacoli da quelli, che possono derivare dal naturale esercizio della libertà degli altri. La eguaglianza delle leggi, invocata dai tribuni sino dal 292, cominciò a introdursi in Roma con le XII tavole (303, 304); conciossiachè per esse all'amministrazione della giustizia, fosse data una norma fissa, nota e da applicare a tutti; e quantunque i nobili n'abbiano chiusa la interpretazione dentro il Collegio dei Pontefici (Vico, *Sc. Nuov.* l. II), sinchè non v'entra-

rono anche i plebei; nondimeno sono un avanzamento democratico, perchè *bastevoli ad adeguare la libertà*, malgrado il loro contenuto tanto rigoroso per quest'ultimi. Gli sforzi degli oppositori sono poi sempre indirizzati a temperarne il rigore; e non rimangono senza effetto, principalmente per ciò che riguarda le disposizioni contro i debitori (*lex horrendi carminis*; Livio); e nel 309 cade il privilegio dei connubi, l'imparentarsi con nobili venendo consentito dalla legge Canuleja ai cittadini di classe plebea.

Quanto all'estendersi della potestà politica, vi porge occasione, in Roma come dappertutto, il contrasto fra poveri e ricchi, che turba direttamente la finanza dello Stato e l'ordine pubblico. « Gli uomini, osserva Russel, tollerano di soventi l'oppressione, ma non possono mai rassegnarsi a pagarla troppo cara (*Essai sur l'hist. du gouv. et de la const. Britaniqu.*; Paris 1865; ch. V.); e quella dei patrizii a Roma divenne a poco a poco carissima. » Pare, scrive il Mommsen, che il nuovo governo aristocratico sino da principio si proponga d'indebolire le classi medie, e particolarmente quella dei piccoli e mezzani possidenti di terre, per costituire invece una forte classe di grandi proprietari e capitalisti, al cui fianco non rimangano se non i proletari campagnoli. « *L'ager publicus* usato dai patrizi; i territori di nuovo acquisto o non

distribuiti o lasciati arbitrariamente occupare; il pascolo comunale fatto privilegio di quelli, o non concesso, per eccezione, se non a ricchi; i tributi dati a riscuotere a voraci appaltatori, e, di pari passo con le prestazioni personali, cresciuti a dismisura per le guerre; gli schiavi sostituiti al libero coltivatore nei grandi possedimenti rurali: queste sono le cagioni, per cui la classe media angariata e dissanguata cade con le persone e i beni in balia dei prestatori di danaro. E nel 259 e 260 u. c. alla rivoluzione politica segue, per la ritirata sul Monte Sacro, una rivoluzione, che, guardata pei suoi motivi e per la sua sostanza, è principalmente sociale.

Infatti i Tribuni, creati l'anno dopo, ebbero per ufficio di assicurare la retta amministrazione della giustizia, e principalmente di sorvegliare l'amministrazione economica, affinchè fosse condotta in modo più equo ed umano. Laonde questa grande istituzione del tribunato, quantunque in seguito assuma tanta impertanza politica, dapprincipio, in mente di coloro che la chiesero e di coloro che la concessero, era di natura principalmente economica, dovendo guarentire la plebe contro le sevizie dei creditori e i disordini del pubblico erario.

È naturale per altro che i tribuni, voluti dal popolo, e chiamati a propugnarne gli interessi, si valessero del favore sempre crescente che

ne godevano, per ampliare il proprio potere oltre il segno e per fini diversi da quelli di prima.

In realtà, conseguirono maggiore effetto con la potestà ch' esercitarono di fatto, capitanando la plebe nella battaglia contro il patriziato; nella quale l'una parte si proponeva di limitare il potere dei consoli; l'altra di togliere quello dei tribuni. E dapprima, con la istituzione del potere decemvirale (300), la vittoria rimane alla seconda, che sopprime la popolare magistratura; rimessa subito, perchè il popolo, ritiratosi sul Monte Aventino (304), minaccia di separarsi.

Nel 307 u. c. i tribuni e i loro comizi ottengono di nominare i due questori militari; e con ciò riducono sotto il proprio sindacato le cose di guerra; perchè è ufficio di questi il provvedere all'annona e il pagare i soldi della milizia, amministrando la cassa di guerra, dianzi amministrata dai consoli. A questi peraltro si lascia ancora la facoltà di delegare i due questori urbani o civili, che avevano in governo l'erario delle città. E quando nel 333 i patrizii vogliono avocare a sè mediante le centurie questa nomina, ne acquistano invece il diritto i comizi tributi; succedendo poi altresì, che la questura militare non più ai soli patrizii, ma più tardi viene affidata anche ai plebei; i quali anzi nel 346 eleggono un solo questore patrizio (Livio, IV, 43, 54. — *Questoribus urbanis nullum impe-*

rium fuit; militaribus vero et scribæ erant et lictores et juris dicendi potestas: *Cantellio, De Rom. Rep. Pars. II, Diss. 2 c. VI § 3; Venet. 1730, p. 249* — Initio duo creati, ut rem militarem comitarentur: *Heineccio, Antiq. Roman. 1. I tit. XXV § 11; Mommsen, lib. II c. 2 e c. 3*).

Non tardò molto che i plebei spiegarono il proposito di giungere anche al supremo grado della repubblica, chiedendo che uno dei consoli fosse dei loro (leg. Canuleja, 309). Nè si scoraggiarono per la resistenza sdegnosa e ostinata che incontrarono dapprima; ma, perseveranti quanto forti, s'incamminarono verso la meta, appagandosi di gradualì avanzamenti. Fu poi grande senno del patriziato il cominciare a cedere in parte con quell'uscita, come la chiama Vico, di fondare i Tribuni militari (310), parte di nobili, parte di plebei; i quali ebbero uffici per lo innanzi spettanti ai consoli, la cui potestà di questa guisa si assottigliava. La prudenza aristocratica cercò nondimeno un compenso, e lo trovò nella Censura, fondata l'anno 319 di Roma.

Questo magistrato soprintendeva al censo, al demanio, ai lavori e alle imposte pubbliche (*Niebhur*); e più tardi divenne giudice e correttore dei costumi, acquistando considerevole importanza. Perciò vi aspirano anche i plebei, e vi giungono di fatto nel 403, venendo esclusa legalmente la nobiltà da uno dei posti di cen-



sore soltanto nel 415. Finalmente la riforma democratica, di cui la rivoluzione del 244 aveva sparso i germi, si matura e si compie; e nel 387 passa la legge che riserva ad uomini di ordine plebeo il secondo posto nel consolato. Dopo ciò, se qualche resistenza patrizia ha luogo o per non riconoscere l'eletto, o per eleggere come prima due nobili, anche questa è vinta e oltrepassata, venendo da ultimo nel 412 stabilito che ambedue i posti possano essere conferiti ai plebei; i quali li coprono in effetto soltanto nel 581.

A questo punto i patrizii, che, respinti e costretti a cedere, procurano di abbandonare il terreno a passo a passo, esperti come sono nel diritto e nelle leggi insistono, affinchè l'amministrazione della giustizia sia data a loro, invece che ai consoli; i quali per causa delle guerre, male vi potevano attendere in città. Però viene istituita la Pretura urbana (387), ch'egli- no tengono per sè (*Pompon. l. 26, D. de orig. jur.*); sinchè anche questa non perviene ai ri- vali (417) con massima diminuzione del potere patrizio, non più fonte della retta ragione ed egida del privato diritto. Restavano le dignità sacerdotali; delle quali quelle che furono sempre conservate nelle famiglie patrizie, non avevano la menoma importanza politica (*Mommsen*). Le importanti furono ottenute anche da plebei;

e Tiberio Coruncanio, uno de' loro, è pontefice nel 452; e per la legge Ogulnica del 454, le due classi siedono in pari numero nel Collegio dei Pontefici e in quello degli Auguri.

Con la costituzione del 387, che porta i plebei al consolato, comincia un nuovo periodo della vita di Roma; e le due parti continuano a combattere, ma trasformate. Le differenze che la coltura dello spirito, le ricchezze e le circostanze sociali fanno nascere fra gli uomini, non si possono distruggere; quindi si forma una nobiltà nuova di famiglie plebee arricchite o considerevoli, accostatesi al vecchio patriziato, stremato di numero. Questa nobiltà non deriva più la sua preponderanza politica dalle leggi; e quindi è meno lontana e divisa dal resto della borghesia, di quanto non fossero in passato i vecchi nobili; ma in fatto continua a goderne, e se la procura per ogni via. Siccome poi le fanno difetto la prudente temperanza, la previdenza e i propositi civili della vecchia nobiltà (Vannucci, *Stor. dell' Ital. Ant.*; lib. V, c. 1), così suscita opposizioni più forti; che hanno per ultimo scopo quello di aumentare la influenza politica e di migliorare lo stato economico del popolo.

Intanto andava pure scomparendo la piccola possidenza, e perciò veniva a mancare quella classe media, che negli Stati bene ordinati tem-

pera lo spirito prepotente delle classi superiori e il turbolento delle inferiori. I latifondi, bastevoli al fasto dei casati, sperdono la prosperità del paese; e la plebe, a cui le braccia degli schiavi scemano di più in più il lavoro, si leva di frequente a tumulto, e continua a chiedere le sempre inutili provvisioni contro l'usura e contro i ricchi, e le leggi agrarie sempre inapplicate o deluse.

Nel 468 ricorre un'altra volta, e fu l'ultima, all'estrema minaccia della separazione, e si ritira sul Gianicolo ( *Walter*, Stor. del Dir. Rom.; *Liddell*, Stor. di Rom. ). Già sin da quando era pervenuta al consolato, considerando le sue misere condizioni, erano state prese provvisioni per regolare l'uso del pascolo comunale e la occupazione dei fondi pubblici, per fissare l'interesse del danaro e i termini legali pel pagamento, e per mitigare il processo per debiti. Ora le leggi Ortensie ordinano distribuzione più larga di terre ai poveri, e riduzione dei loro debiti; e, ciò che più monta, sanciscono che le deliberazioni della plebe obblighino d'ora innanzi tutti i quiriti.

Da principio la iniziativa delle leggi riservata al Senato, e il veto che le curie potevano opporre alle provvisioni dei comizii centuriati, privavano in effetto il popolo della potestà legislativa. Di questa privazione sentì il danno principalmente al tempo dei Decemviri; e, combat-

tendoli, si fece proposito di ripararvi; e, rovesciatili, se ne diede cura. Subito dopo infatti, i Tribuni cominciarono ad avere voto consultivo in Senato; e per la legge Valeria ed Orazia del 305, ciò che la plebe avesse statuito nei comizii tributi avrebbe obbligato tutto il popolo. Se non che alla legge non sempre corrisponde il fatto, specialmente quando nel governo ha larga parte la nobiltà conservatrice. Laonde nel 416 parve necessario a Publilio, console plebeo, l'ottenere altra legge, che dichiarasse avere i plebisciti forza obbligatoria per tutti. Dichiarazione rinnovata con lo statuto citato di Ortensio; pel quale si compie definitivamente la riforma democratica del governo, non potendo più dirsi, d'ora in avanti, che alcuna parte politica soprasti alla popolare.

La eguaglianza dei cittadini si stabilisce infine anche pel cessare dell'arcano, in cui i nobili tengono le formole e i riti, necessari per far valere le proprie ragioni dinanzi ai magistrati. Di questa loro scienza privilegiata furono sempre gelosissimi, perchè strumento buono a tenere in propria soggezione la moltitudine, che non poteva invocare giustizia se non servendosi del loro ministero. Ma la pubblicazione del *Jus civile Flavianum* nel 449, e del *Jus Aelianum* nel 552, che contengono le *legis actiones*, e l'elen-

co dei giorni *fasti e nefasti*, dischiude egualmente a tutti i cittadini il tempio della giustizia.

Tali sono gli ordini e le condizioni interne di Roma nel tempo che combatte per la conquista del mondo; ma la guerra, da cui ottiene gloria, non superata mai da alcun popolo, vi porterà profonde modificazioni. La corruzione infatti diviene generale, quando le reduci legioni portano in Roma, con le ricchezze dell'Asia, il lusso corrompitore delle maschie e severe virtù degli antichi. Il popolo, che ha tutto l'animo inteso ai grandi avvenimenti del di fuori, intanto che ne spera guadagni e s'inebbria d'orgoglio, e ai grandi chiede doni e spettacoli che lo umiliano e corrompono, non bada se la sua libertà corre pericolo; e tacitamente consente al prevalere del Senato. Il quale nella necessità del pronto comando e de' secreti e prudenti avvedimenti, trova il motivo o la scusa del raccogliere quasi tutto il governo nelle proprie mani. La influenza dei tribuni va perciò diminuendo, e la opposizione è sopita; e avviene che il Senato si restringe a sempre maggior numero di famiglie, e si serra per le nuove, da costituire infine una vera oligarchia (*Liddell*, cap. 31 e 37).

Roma, che ha ridotto sotto la sua dominazione quasi ogni parte del mondo conosciuto, perde oramai la padronanza di sè stessa, perchè si logora e scompone. Accanto agli antichi

suoi elementi ne sorgono infatti di nuovi; e la sua costituzione, fatta in origine per un municipio, non può dilatarsi e mutarsi tanto che anch'essi vi trovino posto.

Gli emancipati, che della libertà hanno il desiderio e l'amore, per la privazione in cui ne vissero, lasciati a sè dai loro padroni, ne diventano i clienti o gli amici e sempre i protetti; e invadono a poco a poco gli ufficii pubblici, e le industrie e i traffici, dal cui esercizio rifuggono gli altri cittadini, benchè poveri e surrogati quasi del tutto nella coltura dei campi dagli schiavi.

Nello stesso tempo l'esercito, composto oramai d'ogni specie di gente, proletari, provinciali e persino barbari, per le lunghe assenze dal paese e per la comunione dei rischi, dei guadagni e delle glorie, e per la consuetudine della vita, si separa sempre più di spirito e di costumi dal rimanente del popolo. Il trattar l'armi diviene un mestiere; e i legionari rientrando ne' domestici focolari disposti ad ogni ventura, sono una forza, di cui i loro gloriosi o temuti capitani possono sempre disporre a talento (Laurent, *Rome*, liv. II, ch. 6).

E mentre la interna compagine dello Stato si muta così per gli ingerimenti dei libertini e pei progressi dello spirito militare, al di fuori gli schiavi e gli italici romoreggiano, commossi

da sentimenti nuovi; onde gli uni sono fatti insofferenti del giogo, gli altri della inferiorità politica, a cui sono condannati.

Il numero dei primi era cresciuto fuor di misura per molte cagioni; e principalmente per queste, che il servizio militare e le guerre avevano disertate d'uomini liberi le campagne, e che l'agricoltura era decaduta pel concentramento delle proprietà fondiari in poche mani, e per la importazione di grani da provincie più fertili; per le quali cagioni il proprietario doveva preferire il men costoso lavoro degli schiavi a quello degli uomini liberi. La preda bellica provvedeva al suo bisogno; ma gli schiavi erano in gran parte soldati, che ridotti dall'avversa fortuna delle armi in così dura condizione da essere trattati peggio che bestie, tanto meno potevano sopportarla. È quindi evidente che alla prima favorevole occasione sarebbero divenuti nemici pericolosi tanto pei padroni quanto per lo Stato, e avrebbero spezzate le proprie catene.

Dall'altro lato gl'italici, alleati di Roma nelle guerre, e parte numerosissima de'suoi eserciti, non solo non profittavano con essa delle vittorie, ma non riuscivano nemmeno ad ottenere, come premio, il diritto di cittadinanza; e di frequente erano cacciati e posti in bando dalle sue mura. Nè loro è consentita nei propri luoghi vita sicura

ed agiata, per le angherie i rubamenti e le servizie dei magistrati romani. Non è dunque maraviglia se accolgono propositi violenti per ottenere con la forza ciò che non possono avere dalla umanità e prudenza dei loro dominatori; e gli inutili tentativi di Tiberio Gracco, di Fulvio Flacco, di Scipione Emiliano, di Saturnino, di Livio Druso, i quali tutti avrebbero voluto rianimare il vecchio corpo romano mettendovi nuovo sangue, non poterono prevenirne i sollevamenti, e soltanto servirono a giustificarli.

Da ogni parte sentimenti, bisogni e forze nuove si formano; e le vediamo prorompere nelle ripetute guerre dei servi (620,651) e dei soci (628,663, seguite da ultimo dalle civili, che spianano la via all' Impero.

I latini, che vinti da Roma n'erano divenuti gli alleati sino dal 260 u. c., non ne conseguirono la cittadinanza, se non quando, chiestala invano, si sollevarono per farsi indipendenti (413-415). Dopo ci vollero altri duecent'anni, perchè l'avessero gli italici (*Lex Iulia*, 664; *Lex Plautia Papiria*, 665); e non prima di Caracalla (211 d. c.) vi sono ammessi anche i Provinciali. Fosse pure proposito di questo principe l'aumentare il numero dei contribuenti (*Gibbon, Puchta*); intanto per opera dell'impero si compie la unione di tutte le genti comprese entro i suoi vasti confini. Le quali, protette



dal comune vincolo politico, sono lasciate godere dei loro particolari diritti; e si costituiscono e vivono, secondo l'indole e le tradizioni proprie. Di qui la mirabile varietà e saldezza degli istituti locali, che le illuvioni barbariche non poterono mai nè alterare nè infrangere.

In questo trasformarsi del mondo romano continueremmo a vedere, seguitando, che la coscienza di sè e la libertà degli individui o degli ordini varii della società sempre si fanno maggiori e si dilatano pel mutarsi incessante delle loro relazioni; ma un altro quadro più vicino e per avventura meno conosciuto, può offrircene altra prova.

Nelle Gallie le istituzioni romane e principalmente le municipali, potentissime fra tutte, non hanno potuto mettere salde radici, perchè forse non vi furono introdotte innanzi il tempo degli imperatori (Thierry, *Essai sur l'hist. du tiers état*; ch. 1). Per questo motivo la invasione barbarica, meno impedita che altrove, quivi ha più presto sopraffatta la civiltà latina. Ciò dipese anche dall'affinità etnologica degli invasori e degli abitanti del paese, che rese possibile si mescolassero insieme. Laddove in Italia i vinti riparano entro le città, e i vincitori preferiscono rimanersene fuori alla campagna, per tenersi meglio pronti così alla difesa come all'offe-

sa; in Francia al contrario v'è minore ripugnanza fra le due genti, e ben presto cessa del tutto, per cagione della origine e della lingua comuni. Laonde i conquistatori, pur tenendo la loro sede fuori delle città, le frequentano attratti dal vivere più comodo e giocondo; e i Galli senza timore e pericolo, ne escono per stringere relazioni con chi ha il privilegio della forza e del comando. Per cui da ultimo le città, avvilita dalla prepotenza e corrotte dai vizii dei signori, e abbandonate dai nativi, al principio della terza stirpe non hanno quasi abitanti, che non sieno servi (*Montesquieu*, XXX, 11), e non possono tener testa al feudalismo; il quale si stabilisce tanto pienamente, che al settimo secolo appena qualche rudero o frammento della costituzione romana rimane ancora in Francia, per sparire poscia del tutto (C. Hegel, *Munic. Ital.* pag. 605).

Di questi tempi il potere è in mano al principe e alla nobiltà; eglino conducono a loro grado, d'accordo, o no, l'amministrazione pubblica, se può così chiamarsi un sistema senza unità ed armonia, senza norme e stabilità. Eglino fanno statuti e ordinanze, a capriccio, diverse per ogni luogo, e giudicano conforme ad esse. Soltanto in queste alte cime dell'edifizio sociale, v'è indipendenza e libertà; al cui mantenimento esclusivo veglia il privilegio, intantochè permette

ogni maniera di arbitrii, di violenze e di dilapidazioni.

Quanto al popolo, esso offre l'aspetto di una massa in fusione, in cui si va formando e distinguendo un nucleo o gruppo particolare, ch'è il Terzo Stato; il quale spinge gli Stati superiori, e attrae e dirige gli inferiori. Nell'intendere per altro che cosa sia non tutti i pubblicisti concordano; e nel *Saggio sopra la storia del terzo Stato* di A. Thierry, esso v'è definito in modo non corrispondente ai documenti, ai fatti e alla dottrina. Osserva lo storico illustre che generalmente per terzo Stato s'intende una classe superiore a quelle che sono diverse e dipendono in vario grado dalla nobiltà e dal clero. Poi combatte questo concetto, allegando alcuni passi di Relazioni fatte dagli Ambasciatori veneti sopra gli affari di Francia, e il regolamento emanato da Luigi XVI per la convocazione degli ultimi Stati generali.

Che cosa dicono questi testi? Nelle relazioni leggesi: « Questi che chiamansi gli Stati Generali consistono in tre ordini di persone, cioè del clero, della nobiltà e del restante di quelle persone che per voce comune si può chiamare popolo ». E altrove: « Delli tre Stati del regno, l'uno è quello del clero e l'altro dei nobili; il terzo non ha nome particolare; ma perchè è composto di diverse qualità e professioni di persone,

si può chiamare con nome generale lo Stato del popolo ». Il Regolamento di Luigi XVI indica come Terzo Stato, tutti gli abitanti di città, borghi e campagne, nati francesi e naturalizzati, aventi 25 anni, domiciliati e *compresi nel ruolo delle imposizioni*. A noi non pare che da questi passi discenda la conclusione del Thierry, essere il terzo stato la nazione intera, meno la nobiltà e il clero. Parlandovisi infatti di *persone di diverse qualità e professioni*, e di *abitanti compresi nel ruolo delle imposizioni* si esclude la moltitudine dei contadini e degli artieri, e quella dei non contribuenti; la quale, in ragione delle condizioni economiche e dei sistemi finanziari del tempo, non era di sicuro la minore. Le plebi rustiche ed urbane erano naturalmente rappresentate agli Stati generali dal terzo stato; ma non vi avevano parte come ordine di persone compreso nel terzo stato medesimo.

Questo modo di vedere, ch'è comunemente adottato, è altresì conforme ai fatti della storia; perchè nel movimento insurrezionale della metà del secolo XIV, sul quale particolarmente ci fermiamo più innanzi, le due parti dei borghesi e delle plebi rustiche non hanno in comune nè la bandiera nè i capi, nè i mezzi nè il fine. La stessa separazione comparisce, quando dopo l'annessione della Provenza alla Francia nel 1471, i nobili, il clero e gli uomini di toga,

possessori di fondi immensi, accampando i loro esorbitanti privilegi, fanno che le taglie di reali si mutino in personali; per cui il peso venga a caderne principalmente sul popolo. Dopo inutili editti di Francesco I (1534) e di Enrico II, i lamenti generali dei sudditi hanno per effetto, che il principe stesso vuol avvocata a sè la causa, e questa fu discussa in Parlamento. " Poche cause superano l'importanza, che questa ebbe per sè stessa e per la eloquenza degli oratori. Ma vi si udì prorompere il disprezzo profondo implacabile e spietato, che i tre Stati nutrivano pel popolo, da essi per tal modo rinnegato, che giusta l'osservazione dell'oratore del *commun populaire*, pareva costituisse quasi un quarto Stato. E avendo l'oratore stesso osato parlare della eguaglianza degli uomini, discendenti tutti da Noè, Pietro Segurier, l'oratore della nobiltà, qualificò come odioso e sedizioso il suo discorso. È necessario, rincalzava l'oratore del clero, Rochefort, che lo Stato popolare riconosca la sua forza e potenza dipendere dalla Chiesa, dai nobili e dalla giustizia, senza i quali può star certo che non potrebbe vivere, durare e conservarsi ( *Bonne-mère, Hist. des Paysans*; Paris, 1856; I. p. 489 )".

○ Che poi le persone di diverse qualità e professioni e non il comune del popolo, costituiscano il terzo stato si spiega anche secondo la dottrina politica; la quale in questo proposito

ci porta a discernere nel corpo sociale un ordine di persone, medio fra gli altri per il carattere, le idee e le condizioni; il quale ha ufficio speciale e opportunissimo per la stabilità dello Stato, come dimostra evidentemente Aristotele nella sua Politica. Di questo ufficio non è parte menoma o meno degna quella d'indagare i bisogni delle moltitudini, e di rivelarli, procurandone il soddisfacimento secondo giustizia. Al che il terzo stato è adattissimo, perchè vive quotidianamente in mezzo ad operai e popolani; e però meglio di chiunque altro ne comprende i sentimenti e le dure necessità, ed è portato a tutelarne gli interessi.

A questa missione egli non ha mancato; e quando la gelosia, consueto fine degli accordi politici, separò il principato dalla nobiltà, durante l'accordo dei quali pel popolo altro non v'era che soggezione senza protezione e lavoro senza benessere, colse l'occasione per farsi valere; e s'adoprò ad abbattere la signoria aristocratica, accettando l'alleanza, che per l'identico fine allora gli veniva offerta dal principato; le cui ultime intenzioni non sono quì da cercare, bastando la persuasione, che anche a lui premesse togliersi dinanzi gli importuni rivali o infrenarli. La qual impresa avrebbe spianato la via all'acquisto delle libertà popolari; e s'è visto subito i re francesi conferire privilegi e

franchigie e accordare protezione alle città, entro le cui mura la borghesia s'era raccolta e veniva ordinandosi in corporazioni. Il primo esempio di sposare le querele delle città contro i baroni, fu dato in Francia da Luigi VI, il grosso (1108); e s'egli non diede loro una vera esistenza corporativa, ne allargò pur sempre i privilegi, e permise s'istituissero le corporazioni d'arti. Sotto i suoi successori esse continuarono ad ottenere particolari Statuti; circa ai quali non importa quistionare, come fa il Brougham (*Fil. Pol.* part. I<sup>a</sup> cap. 13), per sapere se avessero o no l'importanza di vere Carte costituzionali; basta sapere che conferivano alle cittadinanze rilevantissimi diritti, come, per es. di eleggere i propri magistrati, di raccogliere assemblee locali, e di portar armi; pei quali diritti poterono con speranza di migliore successo dare ajuto alla regalità, e tener testa ai signori (*Ancillon, Tableau etc.* I. 169).

Oltre la organizzazione municipale e corporativa e gli altri privilegi ottenuti dal sovrano, giovò alla borghesia che, pel rinascimento degli studi e in specie della giurisprudenza, le tornasse il primato intellettuale e scientifico prima tenuto dal clero; e con ciò le fosse dato nuovo titolo e mezzo per contrapporsi ai nobili, schivi d'ogni studio e d'ogni affare, per causa dei loro pregiudizi, dei piaceri e delle armi.

Si combattevano allora le guerre lungamente durate tra Francia e Inghilterra; e questa fu occasione del comunicarsi ai francesi lo spirito di libertà, che correva fra le linee dei loro avversarii, e del pensar eglino a istituzioni e larghezze politiche, di cui poco lungi dalle loro coste avevano l'esemplare. E in Italia e nelle Fiandre i comuni avevano di quel tempo libertà ripugnosa e vita assai prospera; per cui altro stimolo sollecitava i borghesi ad occupare il posto loro spettante nello Stato a profitto generale.

Nè le occasioni mancarono perchè s'industriassero di dare effetto alle proprie aspirazioni; principale l'occasione delle strettezze finanziarie, in cui periodicamente cadevano principi viziosi, prodighi od inabili. I quali mentre non avrebbero potuto spillar danaro dai paesani, avidamente e crudelmente spogliati dai nobili, non potevano nemmeno ricorrere al troppo vecchio e non più tollerato spediente di battere moneta falsa o scadente. Era perciò giuocoforza <sup>2</sup> volgersero al terzo stato, che arricchiva con le industrie e i commerci.

Il primo comparire del Terzo Stato sulla scena politica, ci porta agli Stati Generali, convocati nel 1302 da Filippo il Bello per chiedere sussidii. E sin da questa prima volta si scorge quanta prudenza e quanto senno mettesse nella



sua condotta; conciossiachè, mirando al miglioramento delle condizioni economiche ed amministrative dello Stato, cominciò col dichiararsi sostenitore del principe nelle controversie ardentissime, che aveva con Bonifacio VIII; mettendo così innanzi e sopra alle interne quistioni, quella capitale della indipendenza dello Stato da ogni potenza straniera, e della potestà civile dalla ecclesiastica. Rispetto ai quali punti la Bolla *Ausculta Fili* accampava le pretensioni, che resero famoso il pontificato di Bonifacio VIII, autore di quel Sillabo antico, che fu l' *Unam Sanctam*. In essa il papa annunciava al re che avrebbe convocati presso di sè gli arcivescovi, vescovi, abati e dottori in teologia *per trattare con loro della riforma del reame di Francia* (V. Laurent, *L'Egl. et l'État*; deux. part. pag. 165). Ne seguì in effetto un concilio, in cui Bonifacio minacciò di deporre il re, *ita sicut unum gacionem*. Non si badava a quei tempi tanto pel sottile alla forma; e alle impertinenze papali facevano eco le regie, come mostra la seguente lettera, sopra cui stese una lunga disputazione Egidio Colonna. " *Philippus d. gr. Francorum rex Bonifacio gerenti se pro summo pontifice, salutem modicam sive nullam. Sciat tua maxima Fatuitas temporalibus nos alicui non subesse. Aliquarum ecclesiarum et præbendarum vacantium collationem ad nos Iure regio pertinere, et fructus*

earum nostros facere. Collationes a nobis factae et faciendas fore validas in praeteritum et futurum. Et earum possessores, contra omnes viriliter nos tueri, secus autem credentes fatuos reputamus et dementes (nel *Goldast, Monarchia*, II, f. 95).

Se non che la buona ragione era dalla parte del principe; e gli oltraggi fattigli, non meno delle pretensioni accampate dalla curia romana, gli procacciarono l'ajuto del Terzo Stato per respingere gli uni e le altre; e questo esempio fece sì che la nazione, non escluso nemmeno il clero, si stringesse intorno al trono, e non lo lasciasse soccombere (*Thierry*, ch. 2).

Non erano pochi per altro gli ostacoli che si opponevano agli avanzamenti del terzo Stato. Egli infatti era collocato fra l'aristocrazia e la moltitudine, l'una forte e prepotente, l'altra misera ed avvilita, ignoranti entrambe. Nondimeno egli costituiva ormai l'anima e la mente delle città, perchè coi commerci e con le industrie ne formava la ricchezza, e pel sapere e la esperienza ne poteva solo tenere il governo. Per quel primo riguardo, aveva creato una nuova forza economica, la ricchezza mobile, da contrapporre alla ricchezza aristocratica delle terre. Siccome poi lo Stato col suo patrimonio feudale tanto meno bastava ai bisogni sempre maggiori e sempre rinascenti della pubblica am-

ministrazione, quanto più questa mutava di ordini e di fini; e i nobili consumavano in fastose prodigalità più che non ritraessero dai loro fondi, così potè fare assegnamento sulla loro condiscendenza quando l'uno o gli altri avessero avuto bisogno di lui. Pel secondo riguardo, occupò tutti gli ufficii municipali e amministrativi, da cui stavano lontani gli ecclesiastici, sognatori di cose teologiche, e i nobili, amatori di cacce e tornei; e, quando fu chiamato agli Stati generali, si trovò in caso di esercitare sulla cosa pubblica un sindacato e un'autorità, per la quale le altre classi non avevano le cognizioni e la pratica necessarie. Nè il riunirsi degli Stati Generali per cagione di guerre o successioni al trono, è cosa che succeda di rado oramai; e per vedere qual parte vi avesse il terzo Stato, ci fermiamo a quelli della metà del secolo decimoquarto, che nella storia delle libertà popolari hanno gloriosa memoria.

La prima convocazione ne fu fatta il 16 febbrajo 1351 da Giovanni II, il Buono; il quale non era certamente animato dal desiderio di favorire il popolo, e di comunicargli alcun potere sulla cosa pubblica; ma aveva bisogno di ricorrere agli Stati, perchè dopo avere sprecato in feste e ceremonie i suoi risparmi, trovandosi alla vigilia di nuova guerra contro gli Inglesi, non avrebbe potuto far danaro col mez-

zo, anche da lui troppo usato, di falsificare moneta. Non pare che questi Stati facessero altro se non accordargli i chiesti sussidii, ottenendone in cambio qualche concessione d'interesse particolare e locale (*Sismondi, Hist. des Français*, tom. VII, Bruxelles 1837, pag. 10 e suiv.). Se non che i rappresentanti della borghesia e delle provincie, ravvicinandosi tra loro, poterono misurar meglio la propria forza, e accogliere più facilmente il pensiero di porre rimedio ai mali del paese. Infatti convocati di nuovo gli Stati Generali il 2 dicembre del 1355, quando infuriava la guerra, e nel frattempo la risorsa dell'alterare il valore della moneta era stata con delirante precipitazione tentata più volte (*Martin, Histoire de France*; liv. 30, Paris 1858; V, 126), il Terzo Stato s'accinse subito con accordo e intelligenza alla grande impresa della riforma. Era capitano da Roberto Lecoq, prima maestro all'Università, poi avvocato al Parlamento, infine vescovo di Laon, il quale ne esprimeva con rara eloquenza il senno, e da Stefano Marcello, che ne propugnava fortemente gli interessi. Era Stefano Marcello, il prevosto o capo della confraternita dei mercanti di Parigi; e, per questa sua qualità, trovavasi a capo del Comune, con moltissimi privilegi e autorità estesissima, e lo assistevano notabili borghesi, nell'amministrazione municipale e negli affari di polizia (*Du-*

laure, *Hist. de Paris*; Paris 1823; III, 205; *Brougham, Fil. Pol.*; part. I, cap. 11; *Delamare, Traité de Police*; Amst. 1729, I, 445).

Sotto questa direzione, i borghesi, chiamati a votare un sussidio d'uomini e di danaro, portavo in pubblico i lamenti della nazione e vogliono conoscere le condizioni in cui si trova l'amministrazione dello Stato. Anche se si fossero recati agli Stati Generali, senza la minima idea e volontà di riformare la cosa pubblica, eglino, come osserva il Perrens, avrebbero capito la necessità di mettervi mano immediatamente al solo vedere il caos, che, domandati i pubblici conti, fu aperto loro dinanzi quando li ebbero ricevuti (*Etienne Marcel, et le gouv. de la bourgeoisie au XIV sièc.*; Paris, 1860, p. 29). E in soli ventisei giorni, col consiglio e con l'opera, condussero a termine un compiuto disegno per riparare e riordinare il pubblico reggimento; proclamando principii di giustizia e sapienza governativa, ripetuti ma non superati ne' tempi posteriori. Quanto al sussidio che loro era chiesto, diedero voto favorevole, a patto però che fosse pagato da tutti i cittadini senza distinzione di classi o di ufficio; preparando così l'acquisto della eguaglianza politica con quella dell'imposta; e aggiunsero il patto, nonchè di curarne la riscossione, di sorvegliarne e sindacarne l'impiego.

Laonde è questo pel popolo un principio del

volersi realmente governare da sè; e affinchè, non fosse in balia di alcuno l'arrestarlo sul cammino intrapreso, lo stato de' borghesi ottiene che l'assemblea stabilisca di raccogliersi da sè altre due volte, cioè dopo la riscossione del sussidio ( 1 marzo 1356 ), e dopo l'anno pel quale era accordato ( 30 novembre ).

A questa novità che gli dava indipendenza dalla corona, ne seguì altra non meno rilevante, che gli dava forza contro lo stato de' nobili. Una ordinanza del 28 dicembre 1355, in conformità ai voti da lui espressi negli Stati Generali, diede licenza ai borghesi e ai contadini di resistere in ogni più forte modo ai briganti; i quali erano gente assoldata dai signori, o loro alleati, ed anche ufficiali della corona, le cui enormezze specialmente nel riscuotere i tributi è più facile immaginare che non descrivere. Non v'ha dubbio che per le condizioni del tempo, l'esercizio di questo diritto doveva essere in pratica molto difficile, se non anche del tutto impossibile; nondimeno il proclamarlo è già un guadagno, e indica che non manca più il concetto del vero ed efficace mezzo per far cessare tanti disordini ( *H. Martin*, op. cit. V. ).

Nella sessione del 6 marzo gli Stati generali emendarono la ripartizione del tributo, che prima avevano decretata, affinchè tornasse meno gravoso ai piccoli commercianti e al popolo mi-

nuto. In luogo della tassa sulle cose poste in vendita, introdussero quella sull'entrata, impediti com' erano per le pretensioni dei nobili e del clero dal colpire la proprietà fondiaria. Poi tennero adunanza l'otto di Maggio, e concessero nuovi sussidii.

Oramai in questi Stati Generali i principii, onde tutti gli ordini della cosa pubblica avrebbero dovuto essere riformati, erano stati annunciati; e il proposito di tentarne l'applicazione si rinforzò allora per causa di avvenimenti che parvero agevolarne il compimento. I nobili che nella giornata di Crecy, regnando Filippo VI, il 26 Agosto 1346, avevano lasciata offuscare la gloria delle loro armi, ne persero del tutto l'onore a Poitiers il 19 settembre 1356. Ivi la milizia aristocratica, feudale aveva perduto la fortuna, quì anche la opinione di valorosa e invincibile, e però il prestigio ond'era terribile al popolo.

Il Principe Nero con le sue fanterie aveva mandato a sbaraglio i nobili cavalieri e i principi di Francia, e condotto prigioniero lo stesso re. Questo disastro, mentre mostrava al popolo la debolezza dei suoi oppressori, e il pericolo e l'avvilimento della patria, per cui doppiamente sentivasi eccitato a togliersi dalla servitù e dalla miseria in cui era ridotto; gl'insegnava eziandio che fanterie disciplinate di villani po-

tevano misurarsi coi nobili cavalieri tutti coperti di ferro, e metterli in fuga. Con la potenza del difendere la patria, i signori perdevano il maggior titolo al comando e al primato politico; il quale da ultimo doveva toccare a coloro che nel maneggio delle armi così come nella trattazione degli affari avessero superati.

Intanto, dopo la rovinosa campagna, gli Stati dei paesi di lingua d'Oil, senza attendere il tempo fissato, si raccolgono a Parigi il 17 ottobre; e i cronisti del tempo affermano non essersene mai veduti per lo innanzi di tanto numerosi e di persone tanto sagge. I tre ordini uniti contavano più di ottocento persone, e non meno della metà erano borghesi.

In questa occasione il disegno e i tentativi per riformare l'amministrazione pubblica, s'accoppiano con quelli per ordinare militarmente e armare la popolazione; e nel tempo che Lecoq assale con calorosa eloquenza il potere assoluto e propugna gli interessi degli amministrati, Marcello, che in ciò gli è compagno, ordina altresì e dirige nel Comune l'armamento dei cittadini, e con nuove opere munisce la città, affinchè possa essere contro gli stranieri difesa.

Per ciò che riguarda la riforma civile, gli Stati ne commettono lo studio a sessanta persone; le cui proposte, più che mai radicali e compiute,



furono approvate, prima separatamente da ciascun ordine, poi insieme da tutti.

Se non che al duca di Normandia, reggente, parvero esorbitanti; e, piuttosto che sancirle, si accomodò a far senza del concessogli sussidio. Non assistette quindi alla seduta di chiusura (3 novembre), in cui il Lecoq le rese pubbliche, dandone solenne lettura. Il Duca pensò di supplire al mancato sussidio col solito spediente della moneta falsa (Ord. del 23 nov. 1356); ma il Prevosto dei Mercanti ne vietò la circolazione, e fu ubbidito da tutti; per cui quegli dovette piegarsi, e riconvocare gli Stati il 5 febbrajo del 1357. Meno numerosi degli antecedenti per esservi mancati molti nobili e molti rappresentanti delle provincie, di già ingelosite di Parigi, mostrarono per altro subito di essere più risoluti a raggiungere la meta. Del che fa fede la grande Ordinanza del 13 Marzo 1357, paragonabile alla Magna Charta degli inglesi, perchè getta i fondamenti più solidi della libertà popolare. In essa infatti si può dire stabilito in massima dover essere gli Stati Generali periodici; epperò avanti il marzo dell'anno seguente, avrebbero dovuto riconvocarsi altre due o tre volte. V'è istituita una Commissione di trentasei uomini, dodici per ogni ordine, con l'incombenza di soprintendere alla moneta, e di vedere che si eseguiscono le comandate ri-

forme. V'è riconosciuto e stabilito che ufficio degli Stati generali è il provvedere al buon governo del regno e il prendere le deliberazioni che vi conducono; è soppressa qualunque imposta, vecchia o nuova, ch'essi non abbiano consentita, e di tutte è ad essi data la riscossione e la vigilanza dell'impiego. V'è bandita la venalità delle cariche, proscritta la guerra privata, e imposto ad ogni cittadino l'obbligo di armarsi (V. *Morin, Orig. de la Democr.*; Paris 1865, pag. 255 e segg.). Onore a coloro che in tempi di tanta violenza aristocratica si elevarono a così alto concetto della ragione civile! ma non era sperabile che alla proclamazione tenesse dietro l'applicazione dei principii, quando non n'erano imbevute le persone stesse chiamate ad applicarli, e non ne avevano perfetta idea o non ne facevano giusta estimazione coloro stessi, alla cui protezione miravano (Cs. *Perrens, op. cit.*).

Dalla terra del suo esilio, re Giovanni si volse alla nazione, perchè non obbedisse agli Stati; e l'Ordinanza del marzo fu dal Delfino abolita il 4 settembre. Quelli, convocatisi tre giorni dopo, si prorogarono; e soltanto il 13 gennajo del 1358 tennero adunanza. Se la nobiltà, come in Inghilterra, fosse scesa in campo contro il principato assoluto a difesa delle pubbliche libertà, il trionfo di queste sarebbe stato

sicuro; ma quì pochi nobili soltanto si separarono dal re, cioè i soli amici e aderenti del re di Navarra, Carlo il Malvagio.

Fu questi il capo degli oppositori e il fiondo espositore delle lagnanze popolari negli Stati Generali del 1351. Imprigionato da re Giovanni, la sua liberazione fu chiesta con insistenza dai successivi Stati Generali; e fu ottenuta soltanto nel novembre del 1357, in apparenza con permissione del reggente, ma in realtà per un colpo di mano del signore di Picquigny. In quel principe i borghesi cercavano il loro capitano, inetti com'erano all'arte della guerra; e speravano da lui anche qualche ausilio di armi nobilesche. Fu appunto per dare direzione ed aumento alle forze cittadine, che il Marcello evitò sempre di scendere ad aperte e dirette ostilità contro l'ordine de' nobili; fra i quali que' che parteggiavano pel reggente non ajutarono Carlo di Navarra, guerreggiante in provincia, dopo la sua liberazione, contro coloro che non gli volevano restituire i beni a lui confiscati innanzi, e dopo restituitigli; ma lasciarono che le cose s'imbrogliassero e andassero per le lunghe, sperando che ne seguisse la perdizione o l'indebolimento del favorito dei borghesi; e nello stesso tempo macchinarono sotto mano sollevazioni in città.

Malgrado ciò, il Prevosto, quantunque fosse

costretto a star in guardia contro i maneggi dei nobili, e per prevenirne gli effetti corresse due volte al sangue, quando cioè il 22 febbrajo nelle sale del Reggente e dinanzi ad esso, comandò, assistendovi, la uccisione di Monsignore di Conflans e di monsignor Roberto di Clermont, marescialli di Francia, e quando il 19 marzo fece decapitare uno scudiero sospetto di partecipare agl'intrighi della nobiltà; pure si guardò dal mostrarsi in guerra aperta col re e col suo partito, mostrando invece di volersi intendere con essi. E infatti, allorchè il Terzo Stato, che aveva guadagnati alla propria causa il clero e la Università, chiese ad alta voce che il Reggente e i suoi cessassero dai temporeggiamenti ostili al navarrese; e deliberò che ai membri sospetti del consiglio del principe fossero sostituite persone fidate della borghesia, e che tra questa fossero scelti anche i comissari per la percezione dei tributi nelle provincie, Marcello e Lecoq, che avevanuo mossa e diretta tutta questa grande agitazione popolare, chiamarono in Parigi Carlo di Navarra (26 febb.), e di buona o mala fede che fosse, lo rappattumarono col Duca. Se non che questi, dopo la condanna capitale dello scudiero, temendo anche per sè, lasciò la città, per raggiungere quelli di sua parte, che già erano iti ad ingrossare le fila di coloro, che nelle provincie

s'erano apparecchiati a difendere con le armi i privilegi minacciati dai partigiani del Marcello. È quistione dibattuta, se il Duca fuggisse o fosse lasciato partire da Parigi. Ma se Marcello gliene avesse dato licenza, crederemmo col Martin, commettesse grande errore, dando agli emigrati un capo e alla guerra civile una bandiera. È perciò più probabile l'opinione del Perrens, che dopo la fuga, il Marcello facesse mostra di avervi consentito, per evitare il rimprovero di non averla saputa prevenire.

Da questo momento la possibilità di un accordo fra la borghesia da un canto e la regalità e i nobili dall'altro, sparisce del tutto; benchè Marcello si accosti più strettamente al re di Navarra, spinto dal doppio bisogno di legare sempre più alla sua causa i nobili che per ambizione o vendetta, per ragioni economiche o aderenze personali, avevano disertata quella del re; e di rinforzare le milizie borghesi con gli uomini a cavallo, di cui essi erano condottieri. Fosse la condotta esitante, equivoca o falsa del Navarrese, o gli errori, che in tanta confusione di cose e violenza di passioni, i capi popolari, e principalmente Marcello, commisero, fosse la natura degli umori della moltitudine, che il troppo tempo fa sedare e la difficoltà dello scopo turba e divide, il fatto è che la impresa borghese in pochi mesi volse alla peggio. Carlo

di Navarra era in sospetto; ma senza lui sarebbe mancata la forza; perciò il Prevosto per non perderlo del tutto e averlo con sicurezza, reputa di doverne saziare l'ambizione; e prima gli offre la capitaneria dei parigini, poi, in sugli estremi, la corona. Questa condotta doveva alienargli sempre più l'animo della moltitudine, che doveva reputarla come abbandono della causa democratica, e nutrire il sospetto non fosse lo zelo del Prevosto per essa servisse a palliare solamente un interesse dinastico o ambizioni personali.

I fautori del reggente e dei nobili si valsero abilmente di queste apparenze e di questi sospetti per sollevare il pubblico contro Marcello; e questi, deciso a contrastare in ogni modo la vittoria a' suoi avversari, già postisi d'accordo col reggente, e sitibondi di vendetta, avrebbe voluto, presane voce col Navarrese, introdurre lui e le sue lance entro Parigi; quando, recandosi a tale effetto, la notte del 31 Luglio 1358, ad aprirgli le porte di Saint Denis, fu invece sorpreso e barbaramente ucciso da una mano di realisti, imprecanti con alte grida ai suoi tradimenti verso il popolo e la patria, eglino che volevano instaurare il governo di chi manometteva la libertà dell'uno, e aveva ridotta all'estremo pericolo la indipendenza dell'altra.

Questa rivoluzione borghese, malgrado l'esi-

to poco fortunato, contribuì alle successive riforme dell' amministrazione pubblica e all' aumento delle libertà de' cittadini, avendo proclamato principii di buon governo e di eguaglianza civile, che la rivoluzione dell' 89 ha, dopo tanto tempo, tornati a ripetere.

Ma perchè, malgrado la cognizione perfetta dei mali e il sicuro giudizio circa i rimedi da applicarvi, non ha essa conseguito la vittoria? A noi sembra quasi del tutto estraneo a simile quesito il giudizio sopra le intenzioni e l' opera di Stefano Marcello, sopra i suoi meriti o le sue colpe. Chi lo giudica un ambizioso che volesse repubblica solamente per farsene capo, o salire in potere. Chi lo vuole un partigiano coperto di Carlo il Malvagio pretendente alla corona. Altri eccedono sino ad accusarlo d' intelligenze con gli Inglesi in danno della integrità della patria. E se v' ha chi lo dipinge come abile uomo di Stato; altri lo dice un mestatore dozzinale, che illude le plebi con le promesse e le inebbria di sangue. Questi sono giudizi passionati, che alterano il senso genuino dei fatti; i quali indubbiamente rivelano nel Prevosto di Parigi senno grande e retto e libero cuore, tutto inteso a preservare lo Stato e il popolo dai pericoli e dai danni, a cui gli abusi e gli eccessi del potere aristocratico miseramente li espongono; al qual fine occorreva togliere le

enormi disuguaglianze fra i diversi ordini sociali, e riformare l'amministrazione arbitraria e dissipatrice della cosa pubblica.

Data quindi la opportunità del movimento, ciò che preme di considerare è, se, quanto alla via tenuta e ai mezzi adoperati, siasi fatto il debito conto dei tempi. Lasciamo che le condizioni morali della borghesia di Parigi fossero migliori e più avanzate di quelle della borghesia provinciale, per cui nell'azione si trovò e rimase sola, e il moto fu circoscritto entro breve territorio, e però più facilmente domato. Anche se ciò non fosse stato, la borghesia avrebbe avuto contro di sé la regalità, con la forza che le derivava dalle sue aderenze e dalle sue tradizioni, e la classe de' gentiluomini, padroni del suolo e prodi in armi. Già da tempo la prima faceva sforzi per contenere e superare la seconda; e per la natura stessa delle cose le doveva premere di ridurla nella comune soggezione delle leggi. Perchè dunque interrompere questo lavoro? e come il Marcello e i suoi seguaci potevano credere che nell'ardua impresa avrebbero potuto sostituirsi utilmente al principato, in luogo di unirsi a lui contro il comune avversario?

Il Marcello si studiò di non romperla affatto col trono; ma poichè non era riuscito in questo intento, non poteva illudersi sulla possi-



bilità della vittoria, quando i due suoi avversari si fossero pacificati insieme, e avessero stretta alleanza contro di lui.

Il potere regio non era certamente senza colpe; non aveva tutelato efficacemente il popolo contro le prepotenze e le feroci vessazioni dei signori; però non gli era nemico aperto, e ciò che più monta, non gli era naturale nemico. La inefficacia della protezione che poteva dare, dipendeva dalla sua debolezza di fronte ai nobili, più che da interessi o sentimenti ostili al Terzo Stato. Il quale crediamo sia stato giudizioso nel proclamare i suoi principii; ma non altrettanto cauto nel tentativo che fece per applicarli. Infatti sognò di avere più forza che non avesse ancora conseguita realmente; e s'illuse anche nel pensare, che il principe, posto fra lui e i nobili, potesse per allora ritenere possibile o prudente il romperla affatto con essi per schierarsi con lui, innanzi ch' e' si facesse al mestiere della guerra, e potesse, come con l'eloquenza nelle assemblee e sulle piazze, difendere con le armi sui campi di battaglia il comune interesse. Marcello e la sua parte potevano mai credere di poter così tutto ad un tratto, ad un ordinamento secolare di cose, sostituirne uno profondamente diverso, che avrebbe messo sossopra idee ed abitudini, istituzioni e interessi, in cui servizio erano fatte tutte le leggi,

ed erano state ordinate e agguerrite apposite milizie? Gli Stati Generali del 1356 diedero facoltà a tutti i cittadini di prendere le armi; ma con una ordinanza non si potevano tramutare mercanti e pacifici borghesi, in soldati buoni a tener testa alle lance mercenarie e ai briganti nobili o alleati di nobili. E ciò fu dimostrato dal fatto, perchè in questo breve periodo di tempo le armi ordinate e stabili, benchè grandemente inferiori di numero, prevalsero alle tumultuarie e improvvisate. Avvenne infatti che i parigini uscissero numerosi incontro alle poche schiere inglesi, che cingevano d'assedio la città dalla porta Saint-Honoré; e queste, mettendoli in rotta, ne fecero vasta carneficina. Altra volta (9 giugno 1358) sessanta cavalieri soli, avendo alla testa il Conte di Foix, sbaragliarono sette mila fra contadini e borghesi, che avevano posto assedio al mercato di Meaux e ne fecero macello; e a Clermont nel Beauvaisis mille lance del re di Navarra menarono orrenda strage d'una moltitudine di paesani, scesi in campo per contenere disperatamente dell'ultima vittoria (Luce, *Hist. de la Jacquerie*; Paris 1859; p. 172 e seg.).

Anche per la guerra bisogna avere attitudini e cognizioni appropriate; e acquistarle di lunga mano; e poi organizzare coloro che le hanno. Il che importa che questo ufficio o lavoro della difesa esterna ed interna del paese

sia separato dagli altri uffici sociali; e in ragione della preparazione, che gli è necessaria, e del fine che gli è proprio, sia stabilmente ordinato. Le provvisioni degli Stati Generali per l'armamento di tutti i cittadini, andarono contro a questi principii, e contro alla esperienza ond'era già sin da allora dimostrato, quanto, come dice il Guicciardini, la virtù degli uomini esercitati alla guerra superi quella degli eserciti nuovi e della moltitudine popolare (*Ritratti ecc.*; Firenze, Barbera, 1858; p. 201 ).

La forza materiale pertanto mancava al Terzo Stato, perchè potesse contare sulla vittoria; e, considerando le condizioni dei paesani, si vede altresì, che non poteva sperare aumento di forza nemmeno dal loro concorso, quando lo avesse voluto o potuto ottenere.

Di quel tempo la tirannide aristocratica imperversava sulle plebi rustiche, di cui non vale descrizione a dire le miserie, i dolori e l'avvilimento. Gli affetti e gli interessi, la vita e l'onore del contadino sono nella ferrea e pazza balia dei signori; che alle violenze aggiungono gl'insulti e gli scherni, facendo della dignità umana il più miserevole strazio. Con degnevole facezia il nobile gli affibbia il nomignolo di *Jacques Bonhomme*; e il povero diavolo deve logorarsi a coltivâr terre, del cui prodotto non può serbare per sè tanto poco da non morire

di fame, nè dare sì gran parte al padrone da essere sicuro che non ne voglia di più, e che, a scoprire sognati peculii, non lo faccia tanagliare, per finirla alle volte col lasciarlo impiccato sulla porta a sfogo della delusa avidità e per ebbrezza di comando ( *Sismondi*; ediz. Capolago, X. p. 425 ). Egli, la cui capanna e la stalla sono depredate dai signori e dai venturieri, non avrebbe altra ricchezza se non il tempo; e anche questo gli è rubato per servigi durissimi, umilianti, ridicoli, a cui non può sottrarsi senza esporsi a flagelli e martirii. Egli, pestare giorno e notte le acque entro la fossa del castello, affinchè il gracchiar delle rane non fastidisca la nobile dama, che sta per mettere alla luce chi continuerà ad opprimerlo; egli, togliersi dalle lontane dimore per venire a baciare con reverenza le soglie del temuto castello, o per presentarsi al padrone, e fargli dinanzi lazzi e balli grotteschi, e sopportarne le risa e i dileggi ( *Dezobry, Dict. de Biog. et d'hist.*; Paris 1857, v. *Feodaux*; *Bonnemère*, lib. II, c. 4-7; lib. III. c. 4,5 ). Gli avessero almeno lasciato i conforti della famiglia e l'onore! Ma quasi non bastasse la capricciosa irrefrenata prepotenza del signore a impedirgli gli uni e a rapirgli l'altro, gli Statuti danno al feudatario osceni diritti, che magistrati compiacenti si fanno premura di far rispettare con le loro sentenze. È una celia assai

comune gettare entro la madia il villano per violaryi sopra la moglie o la figlia, che se lo rivedranno dinanzi coperto di ridicolo e d'onta (*Bonnemère*; vol. I, p. 296); è poi giustizia punire il villano, consigliere di resistenze alla sua novella sposa, condannandolo a farle forza di sua propria mano, sinchè il licenzioso barone ne abbia colto il primo fiore (Sent. del Sinisc. di Guienna, del 18 Luglio 1302: nella *Bibliot. Hist.* XII, 4<sup>e</sup> cahier, del 1820). La disfatta di Poitiers aggravò, s'era possibile, questa lagrimevole condizione dei contadini; perchè i nobili, come osserva il Martin, ne tennero bensì tutta per sè la vergogna, ma ne vollero far gravare tutto il peso sul popolo (V, 193). S'aggiunsero i ladroueggi e gli incendi dei briganti e degli inglesi, a cui i fuggiaschi e impauriti signori non potevano e forse non volevano far argine, trovando più comodo scendere con essi a patti per dividere il sanguinoso bottino.

Qual meraviglia quindi che le popolazioni campagnuole si sollevassero nello stesso momento nell'Isola di Francia, nella Picardia e nella Sciampagna? Il paesano, dice Michelet, era stato battuto come una bestia caduta sotto il troppo peso; e la bestia si alzò arrabbiata, e morse (*Hist. de France, Moyen-Age*). Jacques Bonhomme aveva veduto le proprie donne di-

sonorate, i figli massacrati, ogni suo bene rapito, ed egli esce famelico e sanguinoso di sotto le rovine della sua capanna (*Martin*, 194). Da qual sentimento mai poteva egli esser dunque animato, se non di vendetta? Egli era incoraggiato a tentarla dallo stesso dispregio, che in lui era nato per quei nobili e cavalieri che tutti avevano disonorata e tradita la Francia. Perciò non è da cercare se avesse un concetto o un fine politico. A lui basta vendicarsi d'essere trattato peggio che bestia; e non pensa nemmeno se dopo sarà trattato come uomo, e almeno lasciato vivere. « I sollevati non si dicono nè inglesi, nè francesi, nè navarresi; non si armano nè pel principe, nè pel prevosto dei mercanti, un solo desiderio li unisce quello di distruggere i nobili di qualunque titolo e grado (*Sismondi*; ediz. franc. VII. p. 102).

Conforme a questo proposito si comportarono; e venne la loro volta, che inferociti incendiarono castelli, devastarono campagne, uccisero gentiluomini e violarono nobili dame, dappertutto spargendo sangue e terrore. Qual mente o qual braccio avrebbe mai potuto impadronirsi di questa forza spaventevole, dirigere questo moto vertiginoso, dare norma, misura e durata a passioni, che s'erano scatenate con tanto selvaggia violenza?

La insurrezione dei paesani non si può rag-

guagliare in alcun modo alla rivoluzione dei borghesi, nè per le cagioni, nè per gli intendimenti. Quelli non guardano tanto lontano, nè tanto alto; vicino alla loro capanna sorge il castello, che loro toglie il sole e la vita; e lo vogliono abbattere; dopo torneranno alla loro gleba. I borghesi invece hanno il presentimento dell'avvenire; e, fatta breccia nei privilegi aristocratici, capiscono che possono impadronirsi del campo avversario. Il loro disegno è un disegno politico e meditato; soltanto pongono troppa foga nell'eseguirlo. Ma se del tutto non riuscirono nella impresa, non perdettero per altro il terreno già prima acquistato; e dopo vi si trovarono più solidamente stabiliti, e più esperti del come giungere alla meta.

Questa disparità dei due movimenti mostra che l'uno non poteva servire all'altro. Infatti i Jacques non potevano intendersi con un partito, alla cui testa era il Navarrese, e con esso molta nobiltà; n'è prova che, prime vittime del loro furore, cadono alcuni bene affetti e devoti a Carlo il Malvagio. I Parigini dall'altro canto non avrebbero potuto fare causa comune coi Jacques senza render conto della loro ferocia, e perdere l'ajuto di Carlo, di cui avevano tanto bisogno. Il quale infatti, sperando di poter condurre a sè tutta la nobiltà, ad ingraziarsela e per sen-

timento proprio, scese in campo contro i contadini sollevati; e quando cadde in suo potere, per tradimento, l'abile loro capo (*Perrens*, p. 256), n'ebbe facilmente ragione, e ne menò strage spietata.

È assai probabile che schiere di borghesi parigini si trovassero insieme con schiere di contadini in qualche fatto; e certo furono insieme a Meaux; e che qualche intelligenza corresse fra i capi delle due insurrezioni, come apparirebbe da certi documenti venuti in luce a' dì nostri; ma di quì non si giunge a conchiudere che le due parti avessero fatto eziandio causa comune. L'alleanza secondo noi, non era possibile, Guglielmo Calle e Stefano Marcello rappresentando idee e interessi diversi, e dirigendo due forze di non somigliante natura e potenza. E quand'anche quei due capi si fossero uniti nel concetto politico (come potevano per la elevatezza della loro mente) li avrebbe divisi, se non prima l'ambizione personale, certo dopo la repugnanza delle classi, alla cui testa s'erano posti, repugnanza di sentimenti, d'idee e di stato. Nella mente dei contadini non poteva penetrare il pensiero della eguaglianza, e sarebbero stati paghi di rendere meno vessatoria e crudele la propria condizione. Il loro movimento non è d'uomini che rivendichino la parte, ch'ei sanno che loro spetta in seno alla società o allo



stato; e ce ne convince il vederli abbandonarsi a orrende vendette e a selvaggi furori. Quindi se Marcello ha creduto mai quello che del resto non s'argomenta con certezza dai suoi atti, di poter raccogliere e disciplinare sotto la sua bandiera anche questa forza popolare, e di potersene valere per la sua impresa, cadde in grave errore.

Nondimeno se così la pensiamo noi circa il senso e la importanza politica della *Jacquerie*, non facciamo eco a quegli scrittori del tempo che per essa hanno parole di riprovazione e di orrore, e non anche di scusa e di compianto. La storia che seppe trovare quel nome d'infamia per mandare ai posteri la memoria della disperata impresa dei contadini, compiacente pei forti, non ne trovò uno per la reazione dei nobili; che, riavuti dal primo spavento, e ajutati dal Delfino, dal Navarrese, dagli inglesi, dai briganti, e dai loro amici e parenti delle altre provincie, s'intesero e si strinsero a comune difesa; e al grido di *Morte ai villani*, senza distinguere gli innocenti dai colpevoli, i buoni dai cattivi, si scagliarono contro di essi; e scorrendo per le campagne, fecero nei tuguri, nei campi e nei boschi la più efferata uccisione d'uomini che immaginare si possa, protraendola, dopo la difesa, per diletto, come fossero a caccia di selvaggina nei parchi. " I nobili avevano avuto paura, scrive Bonnemère (I, 318), avevano im-

pallidito e tremato davanti a Jacques Bonhomme; e nessuno è tanto implacabile, quanto chi ha avuto paura, e a un tratto ridiviene il più forte ».

Questa insurrezione, che illuminò con un lampo di luce sinistra gli orrori della dominazione signorile e le miserie dei poveri, fu spenta presto, e tutto tornò come prima. Soltanto qua e là, a intervalli non brevi di tempo, quasi fuochi vulcanici, seguirono altre rivolte: una sotto Carlo VI (1380-1422), altre sotto i regni del secondo, terzo e quarto Enrico (1547-1610); poi la sollevazione dei *piedi nudi* (1639) in Normandia sotto il ministero del Cardinale Richelieu, e l'altra del 1675, di cui Madama di Sevigné ci ha lasciata la storia nelle sue lettere.

Ma se la grande sollevazione da noi raccontata, fu seguita da tante altre, non ne fu propriamente continuata; laddove la rivoluzione borghese, malgrado la breve durata, ebbe seguito pel fecondarsi dei germi che aveva sparsi.

A ciò concorse indubbiamente il principato, cui era esiziale non meno del trascendere dei borghesi, quello della nobiltà. Per cui, domata la ribellione, dovette parergli solo scopo da raggiungere quello di ridurre, col principio della eguaglianza, a più sicura e facile obbedienza i nobili, e di rendere indipendenti da

loro la finanza, le giurisdizioni e le armi. E siccome questo era lo stesso scopo, da cui la borghesia non avrebbe mai dovuto, e forse non ha mai veramente voluto deviare, così i re francesi d'ora innanzi per riformare lo Stato e l'amministrazione tornano alle proposte già fatte e ripetute negli Stati Generali.

Sotto Carlo VII (1422-1461) la borghesia prende posto definitivamente nei consigli del principe, e mette voce autorevole, più che quella degli altri Stati, nelle cose dell'amministrazione. Per le novità poi introdotte da quel re negli ordinamenti militari, anche la potenza delle armi comincia a sfuggire dalle mani dei feudatari, per comunicarsi alle moltitudini, che vengono chiamate a costituirle più direttamente. La permanenza degli eserciti, che porta con sè qualche danno e pericolo, principalmente presso i governi assoluti, produce per altro l'utile effetto di farli democratici.

Luigi XI, che, regnando il padre, aveva eccitate le pretensioni della nobiltà, e se n'era dichiarato il campione, salito al trono (1461-1483), non solo le abbandona, ma « prende in custodia » e favore tutto ciò ch'era odiato dai nobili; e « in quest'opera impiega ogni sua forza, e « quanto possiede d'intelligenza e di passione, « di virtù e di vizio. Il suo regno è un quotidiano combattimento per la unità del potere,

« e la parificazione delle classi sociali; e il  
 « combattimento è dato a modo dei selvaggi  
 « con astuzia e ferocia, senza ceremonie e senza  
 « pietà ». (*Thierry, Essai etc.*, ch. 3).

In questo suo mutare di politica giungendo al trono, si ha conferma che l'utile proprio consiglia ai principi di sposare la causa delle classi popolari per contrappor queste ai nobili, surrogando gradatamente il diritto privilegiato col diritto comune. La borghesia poi, che di sua natura teme ogni sorta di esorbitanze, siano aristocratiche o plebee, tornò a favorire l'opera del principe; e l'esserne conseguito un aumento del regio potere non fu contro la riforma liberale dello Stato, per la ragione che n'aveva scapito il potere aristocratico. Se non che ben presto la regalità, pensando all'interesse dinastico non meno che al politico, non prosegue nella cominciata parificazione del diritto. Incominciando dal secolo decimosesto i nobili non ne destano più le gelosie; e poichè essa non li teme più come rivali, li vuole amici ed alleati; e però li colma di onori e di favori, ricevuti con riconoscenza, e dati senza pericolo, anzi col vantaggio di non rimanere in piena balia a un ordine solo di persone.

Nullostante sotto Luigi XIII, la riforma dello Stato per fondare la unità e la eguaglianza civile, è ripresa siffattamente, e spinta tant'oltre, che oramai il tornare indietro è cosa impossi-

bile. Il cardinale di Richelieu (1624-1642) spese tutto il tempo del suo governo a combattere accanitamente contro i grandi, contro i membri della famiglia reale, contro le corti sovrane, e insomma, conchiude il Thierry ( p. 178 ), contro ogni altezza o istituto che fosse nel regno, i quali ne compromettessero la unione, resistessero o male si adattassero alle leggi generali, e rovinassero la pubblica finanza e gli interessi privati. L'opera del Richelieu fu continuata, nell'ultimo anno del regno di Luigi XIII e nei primi del regno di Luigi XIV, dal Mazarino (1642-1661), e dopo dal Colbert (1661-1683 ; per cui « il regno di Luigi XIV (1643-1715) segna nella storia di Francia l'ultimo termine del lungo lavoro compiuto in comune dal principato e dalle classi non nobili della nazione: lavoro di fusione e sottomissione universale, di unità nazionale, di unità governativa e di uniformità amministrativa ( *Thierry*, ch. IX ) ».

Non si può spiegare tutto il lavoro di trasformazione, onde venne fuori l'*Ancien Régime* o la *Monarchia* che fu anche detta *amministrativa*, ricorrendo col pensiero al solo interesse dinastico. Un concetto politico grandemente opportuno lo ispira, quello di costituire un saldo centro per la unità nazionale, e di farne partire un impulso vigoroso, che, per la ragione dei tempi, non poteva provenire altronde, allo scopo di

regolare il paese e di promuoverne la varia operosità.

Quindi tutto deve piegare davanti alla legge emanata dal principe, compreso lui stesso, che deve obbedirle, come gli altri. E dopo ch'egli ha livellato tutto sotto di sè, mediante la legge, spiega la sua azione senza impacci, con tendenze ed effetti favorevoli da ultimo agli avanzamenti del diritto e della eguaglianza fra i cittadini.

La inclinazione infatti per cui, di questo tempo, va distinta la monarchia francese, è quella di procurare il miglioramento delle condizioni economiche generali. Ella sente di dover dare almeno il ben essere al popolo, che le lascia facoltà di governare a suo grado; e questo ben essere è condizione, imposta ai governanti; e, avuto riguardo ai tempi, è in certo modo utile corrispettivo pel popolo; perchè questo stesso ben essere lo porrà in grado di acquistare a poco a poco le condizioni necessarie, onde avere la gran parte che gli spetta nello Stato. Previsione non avuta forse allora; ma che avuta non sarebbe riuscita a modificare la politica di quei famosi uomini di Stato, tanto conforme alla necessità delle cose e degli uomini.

Il favorire le classi dedite alle industrie e ai commerci, agevola poi ed affretta la riforma democratica del governo, a cagione dello

spirito che le anima. Imperciocchè le industrie e i commerci risvegliano la iniziativa di chi vi si dedica, vedendosi che richiedono cura intelligente e sempre nuova. Con ciò nell'uomo maggior uso di forza, e quindi maggiore coscienza del suo potere. Inoltre chi lavora ha sempre in mente il miglioramento avvenire della sua opera, e delle sue condizioni particolari, e perciò anche delle universali. Ne nasce quindi in lui il pensiero e il bisogno di mutare progressivamente. Per ragione poi dei servigi che presta agli altri e alla società in generale, rileva assai facilmente la natura delle relazioni che passano fra gli individui e le diverse parti della società; e di conseguenza gli sorge presto in mente il pensiero della solidarietà umana, a cui fa seguito il sentimento della benevolenza fraterna. Oltre di che, per gli effetti che consegue col lavoro, è portato naturalmente a pensare, che a seconda delle capacità devano essere distribuiti gli uffici. I quali principii e sentimenti alimentano gli spiriti democratici; e, congiunti che siano alla potenza economica, pur essa largamente derivante dalle arti e dai commerci, sono cagione che, per assicurarle il rispetto e l'appagamento, si tenti e si raggiunga la riforma degli ordini politici. Esempio antico di quanto diciamo è porto da Atene, riscontrandosi che gli spiriti democratici furono

più bollenti al Pireo, stanza dei commercianti. Il qual ordine di persone, che sono o divengono grandi proprietari *senza possedere un pollice di terreno* (Aucillon, *Tableau etc.*; I, 165), con l'ardimento e la novità delle imprese, coi desideri e le previsioni, onde sono spinti verso il futuro, costituiscono la parte più di proposito riformatrice e progressiva dello Stato; poichè essendo per essi condizione del conservare il poter migliorare, sono più propensi a fare ragionevole prova di miglioramenti, che non, frenandone il desiderio, a star paghi del presente.

La monarchia francese, suscitando e proteggendo le industrie e i commerci, e dando assetto e norme migliori alla finanza, che dianzi opprimeva i cittadini con le dilapidazioni e il disordine, ingrandì e fortificò la borghesia; ed è per questo rispetto ch'essa va principalmente giudicata dopo che depose la veste feudale. Eccetto che, mentre si fanno maggiori gli ingerimenti amministrativi e la importanza politica dei borghesi, anche per le ragioni generali dette in altri luoghi, comincia invece ad affievolirsi l'ordinamento delle corporazioni, e vanno scemando le libertà municipali. La borghesia ch'essa pure s'era valsa del privilegio per combattere i nobili, ora deve rinunciarvi alla sua volta; e conseguentemente l'individuo di fronte allo Stato



e nel contatto con esso rimane quasi del tutto isolato.

In questa condizione di cose, alla vecchia lotta fra l'elemento popolare e il patrizio, fra un ordine di persone e un altro, ne succede un'altra fra il diritto individuale e il collettivo, fra la libertà di ciascun uomo e la potestà governativa. Il qual contrasto avrebbe potuto aver sempre modi civili, e condurre alla graduale rinnovazione della società e dello Stato, se gli arbitri, la prodigalità e l'insipienza di principi assoluti, non avessero provocato il grande rivolgimento, che chiuse il secolo decimottavo. Violentamente furono allora demolite le istituzioni del passato, e ne furono disperse le rovine; e gl'individui ebbero restituita intera la libertà di ricostruirne altre, e di rinnovar le rimaste; intorno al qual lavoro durano ancora, col proposito di non essere dallo Stato impediti in alcuna maniera nello svolgimento delle loro reciproche relazioni, e perciò di poter conseguire sempre maggiore elevazione morale e considerazione civile.

## LIBRO QUINTO.

La teorica contenuta nei libri che precedono, si riassume in questi punti principali:

1.° L'uomo vive ed agisce in mezzo alla natura ed alla società. Perciò la spontaneità personale di lui è sempre combinata con le necessità derivanti dal di fuori.

2.° L'autorità sociale in genere proviene dall'uso, che gl'individui fanno delle proprie forze. Quindi tutti vi partecipano.

3.° Non tutti però gli uomini vi partecipano in egual modo e misura; e perciò l'autorità si ordina e proporziona a seconda dell'applicazione e dello svolgimento che gl'individui danno alle proprie forze; e quindi devono esercitarne quante ne hanno, e da sè.

Questi principii, che, a mente nostra, danno naturale e sincera spiegazione al sommo canone della sovranità popolare ( pag. 291 ), furono da noi esposti senza distinguere in qual particolare associazione si trovi l'uomo, o parlando sempre della società in universale. La quale abbiamo chiarito come si costituisce (da pag. 136 a pag. 241),

e con quali leggi procede nel suo operare (da p. 241 a p. 374).

Ora fermandoci in specie allo Stato, ripigliamo il fondamentale e generale concetto dell' autorità ( p. 192 e segg.; 264, 282, 291 e segg. ); e ne facciamo saggio per ciò che riguarda la origine e l' ordinamento dell' autorità politica, della quale è suprema manifestatrice la legge.

Altrove s' è insistito su questo punto, che la legge non può derivare da un ordine di cose diverso dal naturale ed umano (p. 202, 279, 305); essa nasce per le relazioni che sono fra gli esseri, e suppone una serie costante di fenomeni riferibili alle relazioni stesse (p. 108).

Perciò la legge positiva è figlia della società, che lo Schelling chiamerebbe in suo linguaggio, il riflesso ideale della natura (p. 166); e, per questo lato della origine e dell' indole propria, non è punto diversa da quella, che i filosofi naturali cavano fuori dalle materie del loro studio.

Questo modo sperimentale d' intendere la legge pone fra essa e il diritto, sostanziale divario; e quindi irreconciliabile dissidio fra noi e coloro, che, scorgendo in essa la emanazione di una volontà superiore ed estrinseca alla società, non in altro ripongono il diritto, obbiettivamente considerato, se non negli atti che si conformano alle disposizioni della medesima. Secondo

noi, non il diritto alla legge, ma la legge deve conformarsi al diritto. Alla qual conchiusione si arriva pensando altresì, quanto sia erronea la dottrina, secondo cui l'uomo per entrare in società dovrebbe sacrificare qualche parte della libertà propria; laonde la società non riconoscebbe i particolari diritti, se non come conseguenza delle limitazioni che impone (p. 175).

In questo modo la ragione dei diritti sarebbe riposta esclusivamente nell'obbligo, che ha il cittadino di osservare la legge; e infine il diritto scaturirebbe dall'idea del *dovere*.

Al contrario la società, della quale è un fattore originario la spontaneità individuale, assicura e compie la libertà dei singoli uomini, per la quale il diritto viene ad atto; e la legge non fa, se non riconoscerlo e proteggerlo. Le quali proposizioni si applicano, come alla società in generale, così alle particolari associazioni; le quali tutte hanno proprio diritto e proprie leggi; e si applicano più specialmente allo Stato, il cui ufficio è medesimamente di riconoscere e tutelare l'attività giuridica dei cittadini, pegli oggetti che gli competono.

In questo argomento sono dunque di fronte il diritto e la legge; e mette conto farcene più precisa idea.

Il diritto è cosa effettiva, esteriore, derivante dall'esercizio delle nostre forze costitu-

tive; non è quindi creazione della nostra mente; non è materia opinabile secondo le speculazioni, ma osservabile secondo la storia. Ne viene che all' uomo non è attribuito o comunicato da alcuno; e che ciascuno, venendo al mondo, si mette all' opera per fondare il proprio stato giuridico.

Laonde potremmo farcene un concetto anche immaginando la esistenza d' un uomo isolato; la cui costituzione individuale importa che abbia ed eserciti qualche sua potenza; e appunto nell' esercizio di queste potenze consiste il diritto; da doversi perciò ritenere, col Savigny, che sia formato dal popolo nello stesso modo in cui questi forma la sua lingua (*Vocaz. del nostro secolo per la Legisl. e la Giurisp.*; trad. ital. Verona 1857), e, col Lérminier, ch' esso sia la vita stessa (*Phil. du Droit*; liv. V, ch. 1).

La legge è cosa del tutto diversa. In primo luogo, essa è frutto della umana speculazione, lavoro della nostra mente; la quale, fermandosi alla successione costante di certi fenomeni, ne deduce una regola buona per classificarli e intenderli, e per intendere meglio anche gli avvenire; a patto però che questi non ci sforzino invece, a mutare o lasciare del tutto le nostre opinioni, come rispetto a fatti, sia d' ordine morale, sia d' ordine fisico, s' è visto e si vedrà più volte.

Molti, parlando dei diritti dell'uomo, vanno fantasticando intorno a un sistema o prospetto di facoltà o potenze, che l'uomo avrebbe di agire in tale o tale altro modo. In questo proposito abbiamo detto l'animo nostro più addietro ( p. 248 ). Quì ci basta ripetere col Savigny, che quando vogliasi considerare il diritto come un potere, ciò devesi intendere nel senso obbiettivo o reale della parola (*Nuov. Sist. del Dir. Rom.*) Il diritto, sinchè resta nella nostra mente, è una fantasia: e se vuolsi, è una possibilità; ma a costruire qualche cosa di sodo ci vogliono fatti.

Quando poi il diritto s'intenda a questo modo, come realtà viva e sincera, intralascieremo anche di ricorrere al metodo metafisico di giudicarlo per la conformità sua a questo o quel fine speculato dalle scuole. Anche quì si ripetono le osservazioni fatte altrove ( p. 244, 360 ). La indagine del fine delle cose è sconveniente ad ogni scienza, che non voglia pascersi d'illusioni, e scambiare ciò, che delle cose si può pensare, con ciò che delle medesime è realmente. Gli occhi sono dati all'uomo per guardare in cielo; il cavallo scuote la sua pelle per liberarsi dai tafani: così ragionavano una volta i filosofi; e non badavano punto che quasi tutti gli animali con la stessa difficoltà o con minore della nostra, vedono il cielo; e che i tafani bucano la

pelle del cavallo o del bue, anche dove la pelle non si contrae o la coda non arriva. Sul fine delle cose ogni uomo pensa quel che vuole; laddove al contrario nessuno può sostenere che ciò che è non sia, purchè non abbia perduto gli occhi o l'intelletto.

Ma ciò che è, sarà dunque diritto? È questa la paurosa interrogazione che ci vien mossa dai metafisici; a cui con pacato animo risponderemo non potersi veramente concepire cosa più perfetta dell'essere, o dell'atto per cui una potenza ha raggiunto l'effetto suo. Senonchè l'uomo, rammentiamocene, non è isolato nel mondo; e le sue opere non derivano dal solo suo arbitrio; bensì dal componimento naturale della sua spontaneità con le necessità, che le forze esteriori gli suscitano d'intorno. Ne consegue, che ogni nostro atto dimostra aver noi superato tutte (quali e quante esse siano, qui non ci fermiamo a dire) le resistenze, che nella nostra condizione, in mezzo alla società e alla natura, ci si opponevano.

Intorno al qual punto ne piace insistere, comechè ne dipenda la retta intelligenza delle proposizioni, che generalmente incontrano il maggiore contrasto da parte de' metafisici. Ogni individuo, noi diciamo, è legato all'insieme degli esseri che sono fuori di lui, e che siamo usi a distinguere coi vocaboli *società* e *natura*, o ad

unire\*in quello solo di *mondo*. Togliete il mondo, e che resta dell'uomo? Sopprimete i nostri organi corporei, e la coscienza individuale sparisce. E gli organi dell'individuo non sono le sole membra del corpo, ma eziandio quel *mare dell'essere* (*Dante, Parad. I, 113*), ch'è continuazione dell'uomo, che agisce sopra di lui, e contro il quale egli stesso reagisce, quelle istituzioni particolari, la famiglia, il municipio, la scuola, la chiesa, e via di seguito, da cui riceve la parola, la tradizione, e le forze. Dovremmo sostare a troppo lunga, o scendere a troppo intima analisi per descrivere in che consista l'ordine universale, diverso dall'uomo, con cui questi serba naturale, continua relazione ed armonia. Basta convenire che qualunque cosa esteriore sia a contatto con l'individuo, essa agisce sopra di lui, imponendo al suo operare determinate condizioni, le quali può parerci gli diano ajuto o complemento, come anche gli pongano limite.

Ciò premesso, se il diritto è la estrinsecazione di una forza, intendesi che questa forza ha dovuto superare gli ostacoli, che le si opposero, o approfittare degli elementi estrinseci che le si offrirono. Ogni nostro sforzo tende a questa conciliazione o combinazione, tanto se si parla di fenomeni fisici, quanto di fenomeni morali e sociali.



Ora in questa attuazione delle nostre potenze vi furono sempre, vi sono e vi saranno forme e gradi diversi, dipendenti dalla qualità e quantità delle resistenze opposte alle medesime. Ed ecco appunto intervenire le leggi d'ogni maniera, per indicare quali atti più costantemente si siano riprodotti, e quindi abbiano potuto agevolmente e con effetto essere compiuti, superando, oltre che gli ostacoli fisici, i morali e civili. E qui, a mo' d'esempio, potremo noi mai temere, che possano essere costantemente ripetuti gli atti, che l'uomo non potesse compire senza trovarsi e rimanere in lotta coi suoi rimorsi, coi suoi affetti, con tutto sè stesso? o senza trovarsi in lotta con la società, che ha forze di coazione morale e materiale da spiegare contro di lui? o senza far male anche a sè stesso? Vi sono filosofi che sembrano seriamente preoccupati dal pensiero, non alle volte invalesse l'uso di percuoterci, rubarci, offenderci l'un l'altro, quando fosse generalmente accettata la definizione che il diritto consiste nell'attuazione delle nostre forze. Dove sarebbe più la pace e la giustizia a questo modo? esclamano essi. Ma che! siamo noi in un mondo immaginario? viviamo in Europa o in Utopia? Ebbene; si provino questi rissosi, ladri, micidiali, fornicatori, usurai; vedremo se le imprese loro saranno tollerate, favorite, applaudite; se di più ne cave-

remo una legge da dover osservare. E se ciò non può avvenire, perchè non riconoscere l'intima natura giuridica dello sforzo fatto dall'uomo per recare ad effetto le sue forze? Pongasi che, senza pericolo dei terzi, un proprietario metta fuoco a tutti gli alberi delle sue campagne, chi gli nega il diritto di ciò fare? nessuno. Ora s'immagini che questo vezzo di bruciare gli alberi, per ipotesi assurda quanto l'altra che gli uomini diventino tutti assassini, si faccia generale; in tal caso, come in altri simili, gli incendiatori susciterebbero tali e tante resistenze da non poter continuare nella loro impresa. La legge poi che ora tollera il primo atto, modificherebbe allora in fretta la definizione del diritto di proprietà, che comprende l'uso e l'abuso.

Replicheranno i metafisici, che dunque gli atti dell'uomo acquistano valore di diritto per la permissione o il riconoscimento della legge. E da questa replica si scorge, che scambiano il giro larghissimo, entro cui si muove il diritto, con quello in cui sono comprese le disposizioni della legge, quasi non vi potesse essere giure senza battesimo del legislatore! La qual credenza quanto sia lontana dal vero, facilmente rilevasi mettendo a paragone la legislazione di un popolo con quella di altro popolo, la cui civiltà sia più avanzata, e la legislazione di

un tempo con quella di un altro. Quanto più la coltura di una gente, scrive il prof. Jhering, è in basso stato, quanto minore è la sua attitudine a riprodurre ed astrarre, tanto meno può credersi di possedere nelle prescrizioni della legge la fedele immagine del diritto. Da queste prescrizioni non può argomentarsi, se non quale sia la consapevolezza che il popolo ha del suo diritto; non l'ampiezza del medesimo, che potrebbe essere misurata tutta, quando ci fossero manifesti anche i fenomeni della vita nazionale non direttamente regolati dalla legge. La quale, secondo i tempi s'allarga o restringe, obbedendo a mutevoli concetti di opportunità o necessità sociale; e, per esempio, nel tempo nostro v'è una tendenza e uno sforzo incessante a restringere ognora più la parte dello Stato; e quindi la materia che le leggi devono definire e regolare. Ora sarà mai ragionevole il conchiudere da ciò, che il diritto anch'esso va assottigliandosi, e perdendo terreno? o non sarà piuttosto da ritenere, che anzi si fa sempre più robusto, così che può reggersi senza protezioni e favori? La vita popolare col progredire de' tempi si fa sempre più abbondante e feconda; e con ciò il diritto prende atteggiamenti nuovi, e dà vita a istituzioni, che la legge non avrebbe potuto prevedere, e che, secondo i casi, essa deve lasciare a sè stesse, oppure sorreggere e difendere. Spe-

cialmente nelle cose della pubblica economia, questo fatto si verifica di sovente; e per convincersene basta guardare i nuovi atteggiamenti del diritto di società, dai nostri codici di commercio non ancora preveduti e tanto meno regolati.

Donde confermasi che tanta differenza passa fra legge e diritto, da potersi quasi dire che quella stia a questo, come la parola al pensiero. Quante volte infatti il discorso non corrisponde al pensiero; e, per cercare la sostanza e il valore reale di questo, conviene lasciare il senso materiale dei vocaboli, e non aver nemmeno riguardo alla disposizione e struttura di questi! E quante volte anche per le leggi non si verifica ciò che si riscontra per la letteratura, che sono splendide di forma e vuote di sostanza! Lo stesso Savigny ebbe a rilevare, che essendo il diritto la vita stessa dell'uomo riguardata sotto particolare aspetto, la scienza del diritto (dottrina, legislazione, giurisprudenza) non potrebbe distaccarsi da questo suo obbietto senza fuorviare; e, aggiunge di più, che potrebbe attingere un alto grado di concezione formale, difettando nondimeno di ogni propria realtà (*Vocazione ecc.*). *I soli uomini di corte idee*, afferma il Vico nella Scienza Nuova, *stimano essere diritto quanto si è spiegato con le parole*; e rincalza il suo concetto, aggiungendo che il diritto

naturale delle genti si è stabilito con gli umani costumi, e non con le leggi; nelle quali, poichè sono effetto di umana speculazione, possono esservi le lacune e gli errori, che in questa molte volte si riscontrano.

Riassumendo, l'uomo non riceve da fuori il suo diritto; lo crea da sè, attuando le potenze, di cui è fornito da natura. In questa attuazione gli è forza combinare i suoi intimi spontanei conati con tutto ciò che l'attornia nel mondo. Ed è appunto di qui\* che scaturisce l'elemento storico, dal quale è impossibile prescindere nel ragionare di diritti. La scienza giuridica è scienza di osservazione; e sarebbe vanissima, allorchè i suoi discorsi procedessero per via di astrazione, intendendo ad applicazioni universali. Ora, il connubio fra lo spirito e la natura, fra la spontaneità individuale e le necessità derivanti dal mondo esterno, ha quantità e forme, che soltanto dalla storia, cioè dal veritiero racconto dei fatti, ci possono essere rivelate.

Laonde, dopo aver detto che il diritto viene dall'individuo e non dalla società; ch'è un atto, non una semplice potenza, per cui è da cercare là dove vi sia individualità ed effettiva esplicazione di umana potenza, dobbiamo per compiere il concetto aggiungere, che va considerato storicamente, dovendosi giudicare se l'atto

particolare sia veramente compiuto, secondo la ragione dei tempi.

Nè ciò contraddice a quanto prima s'è detto, che essendo il diritto l'attuazione delle potenze, per cui l'uomo costituisce un ente a parte, individuale, basta per intendere che cosa sia, concepir l'uomo da sè. Conciossiachè questa astratta considerazione dell'uomo non implica dal canto nostro alcuna eccezione alla necessità ch'egli ha di vivere consociato; e per conseguenza ci porta soltanto a conchiudere che la sorgente naturale, primitiva del diritto è nell'uomo singolo, nella sua spontaneità; cosicchè il consultare la nostra propria natura sia la prima e più sicura regola giuridica della nostra vita. Diversamente, seguendo il metodo e i principii delle scuole teologiche e metafisiche, che derivano il diritto dalla legge, e però dal dovere o da una esterna necessità, l'uomo non conferirebbe nulla alla costruzione del mondo giuridico. È questo un eccesso che noi vogliamo evitare, senza punto cadere nell'eccesso opposto di negare, che gli influssi esterni modifichino la nostra singolare spontaneità.

Ciò premesso, per conoscere le vicende varie della operosità giuridica o della vita dell'uomo, bisogna attenersi alla storia, che delle relazioni di lui, molteplici e varie, con la natura e con la società, è specchio fedele. La scoperta

del diritto nelle sue forme concrete e mutabili, noi la dobbiamo al criterio storico; il quale poi agisce sullo svolgimento ulteriore delle stesse forme; perchè è il risultamento e il compendio della esperienza, la quale è una delle forze modificatrici della spontaneità originale dell'individuo. Questo criterio storico è di diverse maniere, secondo le osservazioni da cui è tratto.

Non potendo un uomo nel compiere un atto sfuggire di certo all'imperio delle cose esteriori, ne viene che, s'egli o altri ripetono l'atto stesso, in primo luogo, si ha la prova che questo ha la sua ragione in qualche reale bisogno, e in secondo luogo, che gli si opposero od oppongono pochi o punti ostacoli.

Donde il valore della *consuetudine*; per la quale la dignità giuridica di un atto è confermata nel tempo e pei bisogni e pei luoghi in cui quella è nata.

Che se la *consuetudine*, limitata prima a un'età, a un luogo, a una piccola associazione, diviene poscia *costume*, cioè forma costante dell'operare del popolo, si ha la prova che gli atti individuali ond'è sorta, si adattano bene e facilmente agli interessi, alle idee e a tutte le condizioni morali e materiali di esso popolo. Le quali condizioni, operando sull'animo e sulla mente delle singole persone, fanno che le idee individuali si compongano in certo comune

modo di pensare; che chiamasi la *opinione pubblica*; da cui si ricava altro autorevole indizio del diritto popolare.

Il combattimento, cui l'uomo è continuamente mosso per svolgere le sue naturali potenze, offre materia di studio alla nostra mente; ed essa di questo moto instancabile cerca di precisare le forme, di scoprire le vicende e gli esiti, sinchè, istruita dalla esperienza, formula principii e norme, che ci valgono a norma della vita. Così è nata la *scienza del diritto*; che dà ordine ed espressione teorica ai fatti costantemente succeduti od universalmente consentiti in rispetto alla pacifica convivenza degli uomini. Essa costituisce quindi altro importantissimo indizio dello stato giuridico del tempo, in cui i suoi sistemi sono ricevuti.

Quì per altro soggiungiamo che il costume, la consuetudine, la pubblica opinione e la scienza non sono il diritto; e ciò perchè la individualità si muove liberamente al di fuori di esse. La scienza, per esempio, proclamando che la *terra sta in eterno*, rivela quale sia la opinione ricevuta di un tempo. Ma nello stesso istante sorge un pensiero individuale, che divide, agita la mente, impedito, non aiutato dall'autorità scientifica stabilita; e nell'*èppur si muove* abbiamo, non soltanto la rivelazione di un nuovo vero, ma ben anco la prova dello sforzo, che la



ragione individuale deve fare, e del contrasto che incontra per farlo ricevere nel patrimonio scientifico del tempo. Nè l'esempio è improprio in argomento di gius; poichè la legge, secondo la nostra scuola, è la stessa cosa in ogni ordine di fenomeni, è cioè un lavoro speculativo sopra realtà esteriori.

Se non che la vita umana forma un gran tutto, le cui parti non stanno separate; e ogni fenomeno, che all'una o all'altra si riferisce in particolare, ha relazioni strettissime con tutti gli altri. Laonde i diversi criterii del diritto che abbiamo annoverati si compendiano in uno solo massimo; e questo si deduce dalla storia, che riflette compitamente la unità del vivere umano. La operosità intellettuale, la morale, la economica, la operosità pubblica, la privata, la individuale, domestica, municipale, politica e internazionale si legano ed incastrano fra sè, si continuano l'una l'altra, e si raccolgono nella unità, come si ordinano nell'armonia della storia. Perciò da questa si può ricavare la cognizione del diritto, nei varii momenti della sua formazione e del suo svolgimento; e formarsela intera e concreta, non comportando il diritto in qualsiasi parziale ordine di fatti di rimanere isolato.

Ma non perciò nemmeno essa, la storia, è il diritto; essa ci dà modo di conoscerlo, ce ne rivela, come direbbero i filosofi tedeschi, il per-

petuo divenire; lo descrive e lo segue nelle più elevate e grandiose manifestazioni della umana potenza; ma esso nasce e vive anche nelle umili regioni, ove l'occhio dello storico non scende; è anche in quell'operare intimo, privato, che, quasi direbbesi, forma il *substratum* della storia, e ne prepara e matura invisibilmente i grandi avvenimenti.

Questa cognizione storica del diritto non rimane senza influsso sopra la vita pratica, i cui fatti e le condizioni le hanno dato materia. La qual cosa devesi notare anche della consuetudine, del costume, della opinione pubblica, e della scienza, le quali diventano un elemento o una forza estrinseca imperante sugli individui, di cui può quindi modificare la operosità giuridica successiva.

Si osservi ora, come il diritto, che nella sua realtà non può essere se non individuale, pei criterii storici, con cui si conosce, assume aspetto popolare, collettivo. Ma se pel fenomeno della ripetizione, più o meno costante e generale di un atto, giungiamo a personificare nella famiglia, nella cittadinanza, nel popolo gli individui che lo compiono e ripetono; non perciò l'analisi giungerà mai a farlo derivare da altro soggetto, che non sia l'individuo. Laonde dobbiamo star sempre in guardia contro il peri-

colo di scambiare la realtà con le nostre astrazioni in argomento di tanto vitale importanza.

Coloro che non sanno persuadersi essere la storia, com'è da noi guardata, lo strumento per eccellenza della cognizione del diritto, ci muovono parecchie istanze; e primamente dicono che la nostra teorica attribuisce l'importare dei fatti alla loro durata (*Mamiani, N. Dir. Eur.*). Al contrario una istituzione, o un ordine di fatti non è, secondo noi, buono e importante perchè ha durato; ma ha durato, perchè era buono ed importante; per cui la sua durata sarà, se vuolsi, argomento giustificativo pel passato, ma di per sè non contiene il motivo ch'è seguiti ancora. Che anzi il tempo segna i momenti o le mutazioni del diritto, come d'ogni altra cosa. Sarebbe poi strano davvero il vederci accusati di far dipendere il diritto dalla durata, noi che sosteniamo essere desso mobilissimo, e perpetuamente trasformantesi come la vita; donde, come diremo, il suo dilungarsi a poco a poco dalla legge dopo ch'è promulgata la successione dei fenomeni, ch'essa contempla; non importando che l'un fenomeno sia e continui ad essere la ripetizione materiale e precisa degli anteriori; ma soltanto che fra tutti il legislatore scorga certe attinenze e caratteri comuni, da lui reputati importanti pei suoi fini.

Secondamente ci accusano di negare il tipo

assoluto del vero del bello e del giusto, secondo cui gli uomini dovrebbero ragionare, agire e regolarsi nelle loro reciproche relazioni. Alla quale accusa non occorre veramente rispondere affermando o negando ch'esso tipo assoluto esista o no; bastando replicare, che, ammessane la esistenza, sta sempre il fatto che, sino dalle origini, dura lo sforzo faticoso del genere umano per migliorare sempre più le proprie cognizioni e le opere; e che siamo ancora ben lontani dal credere d'essere giunti alle colonne d'Ercole, oltre le quali orma umana non possa essere stampata. Il che torna a dire che del vero, del buono e del giusto abbiamo cognizione relativa, storica, proporzionata, cioè, alla rivelazione graduale, che se ne fa alla nostra mente. Laonde l'ammettere que' tipi assoluti è affatto inconcludente per la pratica, essendo impossibile regolarci nella nostra vita con altro concetto, che non sia quello incessantemente mutevole che veniamo accogliendone per la esperienza o per lo studio. E la esperienza dimostra che nessuno può essere più virtuoso o più malvagio più giusto o più iniquo di quanto comportano i tempi, in cui vive (V. a pag. 109).

Laonde anzichè contrariarci, ci approdano gli esempi, ond'è fatto palese che spesso gli uomini hanno pensato, e i legislatori ordinato cose diverse da quelle, che pare dovessero pensare od or-

dinare. E ci sovviene di tal volta, che ragionando sul proposito della giustizia assoluta, ci sentimmo da un cotale opporre, con tanto magistral sicumera da farcene quasi basire, che la gravità esisteva, innanzi ne fosse trovata e proposta la legge da Newton. La qual cosa se nel caso nostro porti a conchiusione, veda chi non di metafisica, ma sia inbevuto di buona logica. Conciossiachè a noi sembri veramente che l'esempio chiarisca e convalidi la nostra opinione; poichè, sino a Newton, nessun fisico al mondo avrebbe pensato alla gravità; e nondimeno furono veduti e spiegati in qualche modo i fenomeni che ne dipendevano; e, dopo Newton, nessun fisico spiegherà questi fenomeni con legge diversa dalla newtoniana, senza darsi punto pensiero se per avventura i posteri le daranno mai di frego. Sapete quali leggi non mutano mai? Quelle delle scienze astratte, puramente formali: il due e due fa quattro; il sì, non è no. Ma se alla cifra daretè la quantità, alla formula il contenuto; quelle vostre leggi saranno mutabili, quanto è varia la realtà e la vita, a cui si vogliono applicare; e in natura non troverete più nè il vostro circolo, nè il vostro quadrato, e nemmeno i vostri assiomi. La scienza giuridica o politica, ripetiamo, è scienza pratica; e, come tale corrisponde alle idee, ai bisogni, alle circostanze del tempo, pel quale è fatta.

Ma dunque (e, come si vede, gli oppositori non mancano!) ciò che è diritto ora, non lo sarà domani; un secolo avrà il suo, e altro secolo un diritto diverso? E sarebbe davvero meraviglioso, diciamo noi, che qualche età o qualche popolo fossero mai stati senza diritto! E siccome nessuno l'ebbe eguale, converrebbe pur dire chi ne fu privilegiato; e direbbesi il venuto ultimo nel mondo, perchè gli uomini non peccano d'umiltà; e così anche qui si verificherebbe l'uso di dar ragione all'ultimo che parla. Secondo noi la scielza del diritto e la legislazione si trasformano senza posa; e ogni età ha sua propria coscienza giuridica, e ciascun popolo diversa, e presso ogni popolo diversa successivamente. Andate a dire ai giureconsulti passati, che la tortura non era un ottimo procedimento penale! Metteranno a vostra disposizione un'intera biblioteca per farvi ricredere; e ciò ch'è più, coloro stessi, che di quel tempo erano profani alla scienza e all'arte di Temi, verranno a farvi fede che l'ordine sociale scrollerrebbe senza la corda, il cavalletto e le cuffie; e si sentiranno animo d'offendersi, se, per caso, direte loro, che a quel modo ottenevano la prova della debolezza del paziente, e non della verità del deposto; e forse saranno tanto sofisticici da chiamarvi a rispondere per ingiuria, e da provocarvi a duello giudiziario se sospetterete che

l'uomo libero possa non avere *cuor d'uomo* da confessare la sola verità anche sotto i tormenti (*Lex Uplandica*, cit. da Robertson, *Introd.* nota XXII).

Ma che per ciò? Ne viene forse che ora la tortura sarebbe secondo il diritto? Provatevi a predicarla, nonchè introdurla; provatevi soltanto ad inalzare il patibolo in molti luoghi dove la legge lo terrebbe ritto volentieri; e vedrete, se, a torto o a ragione, potrete riuscire nell'impresa.

Dunque, ripetesi, la vostra è dottrina dell'esito. E se intendesi dell'esito pieno, palese, sicuro, certo non sconfesseremo ch'essa è. Qual criterio maggiore pel diritto, di questo accomodarsi della operosità umana con l'ordine delle cose? Qual maggiore criterio, che il nascerne un'armonia nuova? L'annunziatore di una riforma sorge in mezzo a una chiesa, a una scuola, a un governo stabilito. Lo dicono subito violatore della legge divina, seminatore di errori, ribelle allo Stato; lo perseguitano; e l'attende la croce, o la tortura o la miseria. Ma il suo insegnamento, la sua opera sono continuati; la setta diviene religione, la religione civiltà; la scienza si rinnova e feconda; e la legge si china dinanzi alla volontà popolare rivelatrice de' nuovi bisogni.

Se non chè, insistono, furono spesso coro-

nate dall' esito anche le opere ingiuste. Ma sarebbe da vedere, se in questo giudizio spesso non v' è errore di fatto. Poniamo un omicida che sfugge alle ricerche della giustizia. Ha egli vinte tutte le resistenze, che l' ordine universale delle cose oppone alla sua impresa? Forse il biblico Caino che fugge da tutti, e non è mai meno solo che nella solitudine, può egli confondere il libito che l' ha portato a delinquere, col diritto, che gli darebbe la stima pubblica e l' interna pace dell' animo? Tale altro s' appropria la cosa altrui; ma perchè non se la è guadagnata col lavoro, anche se non gli è ritolta dalla giustizia, la disperde e consuma, e s' avvezza all' ozio; e se per queste guise menerà la vita sprezzato e povero, per altre la menerà inquieto e malcontento di sè. E non per altro la legge ha sancita la proprietà, se non perchè stimola al lavoro, e sola assicura agli uomini il vivere agiato e tranquillo.

La legge, ch' è tanto diversa cosa dal diritto, n' è per altro un indizio importantissimo, quantunque non basti da solo, e devasi integrare o provare con tutti gli altri, che si deducono, come dicesi, dalla soria interna od arcana del diritto stesso ( Leibniz, *De suo Cod. jur. gent. diplomatico Monitum* nelle Opp. edit. Dutens; IV. 288; Hugo, *St. del Dir. Rom.* § 2 ).

La differenza, di cui sopra abbiamo ragio-



nato, fra il diritto e la legge, per cui in questa vi può essere difetto od errore, quando quello segue sempre sua via, secondo le leggi universali del mondo, e l'una è un lavoro speculativo e l'altro è la vita dell'uomo, è di sommo rilievo pratico; perchè ne consegue che la legge, sfornita di proprio principio vitale, è di per sè immobile o morta; laddove il diritto è cosa viva, e si muta per la spontanea azione delle forze organiche che sono in noi. La legge è una immagine del presente; e questo sebbene abbia in se deposti i semi dell'avvenire, pure essa non li può scorgere, tanto sono involuti e nascosti, e quando anche li scorgesse, spesso sarebbe inutile vi attendesse. Ne viene che il presente varia e si trasforma di continuo, e che la legge rimane tale qual è, sino a quando il vecchio non cede al nuovo, e il mutamento non si fa evidente. Ma nemmeno in questo caso ha virtù di riformarsi da sè; e viene riformata da altri; senza di che le sue disposizioni rifletterebero lo stato giuridico del tempo, soltanto nella parte non variata da quella ch'era al momento che furono promulgate.

Il popolo elabora incessantemente il suo proprio diritto; ma i legislatori non possono egualmente riformare ad ogni momento le leggi; e ciò tanto meno, quanto più le fanno comprensive e generali. Di quì il naturale e importante

ufficio della giurisprudenza e della scienza; le quali si studiano di mantenere la corrispondenza fra lo stato legislativo e il giuridico di un popolo, adattando le disposizioni generali della legge ai casi particolari; e precorrendo quindi nel fatto, e quasi preparando, la riforma della legge stessa, pel tempo in cui il dissidio della medesima col diritto non sarà più tollerabile.

Essendo la legge e il diritto due diversi istituti, l'uno dei quali sta fermo, l'altro sempre cammina, ne nasce, che, per mantenere l'accordo, è appunto necessario un lavoro riformativo, a cui deve essere convenientemente accomodato l'ordinamento dei pubblici poteri. Di quì si capisce eziandio quando la rivoluzione, che non può mai essere *legale*, cioè secondo la legge, può essere *legittima*, cioè secondo il diritto: quando, cioè, mutatasi la condizione giuridica di un tempo, il legislatore, per ignoranza od arbitrio, non muta anche le leggi dello Stato; e, persistendo nella sua cecità o nella sua ostinazione, s'opponesse alla coscienza popolare; la quale, come tutte le forze vive della natura, non può essere a lungo compressa o distrutta.

Di ciò per altro basti l'aver detto quanto conferisce a spiegare sempre meglio la differenza che passa fra la legge e il diritto. Ora toruando al tema del presente libro, ch'è di applicare all'autorità e costituzione dello Stato in parti-

colare, i principii generali esposti nei libri antecedenti, ci fermiamo a parlare della legge, ch'è la suprema manifestazione della potestà politica, per vedere come sia ordinato il potere, che le dà forma positiva.

La legge riproduce e sanziona il diritto per la parte che, secondo i tempi, risponde ai bisogni particolari dello Stato. Analizzando questo concetto, si rileva facilmente che il formarla richiede duplice lavoro. Ed invero il legislatore deve prima conoscere lo stato di diritto del suo tempo; senza di che la legge poggerebbe sul falso, non sarebbe vera. Poi da questa cognizione del diritto, deve ricavare un comando che, fatta ragione dei tempi, valga a dirigere i cittadini nelle loro azioni interessanti lo Stato; senza di che o la legge sarebbe elucubrazione accademica, o mancherebbe di opportunità.

Venendo quindi a parlare della capacità legislativa, essa deve corrispondere a queste due parti, da cui dipendono altresì due caratteri della legge; e perciò essere diversa, secondo che si tratta di rilevare il diritto nella sua realtà presente, ovvero di cavarne una norma osservabile dai cittadini per la loro condotta avvenire.

Quanto al primo ufficio del rilevare il diritto qual è, non ci sappiamo davvero allontanare dalla fonte del medesimo, ch'è l'individuo stesso. Il quale, secondo spiega le sue

forze, fa sentire la propria autorità al di fuori; e quindi intende di non trovar oppositori, ma piuttosto di avere imitatori, e, a un modo o all'altro, d'influire sulle azioni degli altri. Che cosa significa ciò, se non ch'egli afferma in cospetto della società il proprio diritto, secondo la idea che se n'è fatta, e i bisogni che reputa di avere? *Fate come me; o: fate in modo ch'io possa fare ciò a cui mi sento determinato:* è il criterio giuridico d'ogni uomo.

Non v'ha dubbio che per avere consapevolezza del diritto conviene averne, non solo notizia, ma coscienza eziandio; e dell'una e dell'altra i gradi sono assai diversi, e tanto fra loro lontani, quanto corre dall'affermazione alla negazione. Cominciando dall'uomo rozzo e selvaggio, la cui guida è l'istinto, e salendo all'uomo, che poggia in alto condotto per mano dalla scienza, la notizia del proprio diritto è più o meno estesa, più o meno chiara e perfetta, secondo che nell'individuo è maggiore o minore la notizia delle relazioni, in cui vive. Ma in nessuno ve ne può essere difetto assoluto; conciossiachè per quanto la mente gli dischiuda assai poca parte del giro vastissimo delle relazioni sociali, egli pensa che il diritto sia nella effettuazione delle potenze dategli da natura, e nella soddisfazione dei bisogni che ad esse corrispondono. Ogni uomo parla, agisce secondo crede di poter parlare o agire;

è a questo modo che manifesta la sua idea del diritto; e può manifestarla anche in modo negativo e indiretto, con la tolleranza de' fatti altrui o con l'astensione propria. Nel cliente che ricorre all'avvocato v'ha di certo la cognizione del suo diritto; sarà erronea, imperfetta; ma ricorre a quello, appunto perchè ne ha una. L'avvocato non ragiona e non studia sopra materia creata da lui; egli ha dinanzi a sè una condizione giuridica, che gli viene esposta, proponendogli di cercare se trovi corrispondenza nella legge.

Poichè poi non tutti danno lo stesso valore a ciò che ritengono essere diritto proprio, o non con lo stesso animo ne piglierebbero la difesa; così si trova negli uomini varia coscienza giuridica; benchè anche questa vi sia in tutti, almeno in germe; e appunto si forma e corrobora, quanto si fa maggiore nell'individuo il sentimento delle relazioni sociali, in cui vive, vedendo a questo modo e meglio persuadendosi, che la sua opera conferisce non che alla soddisfazione dei bisogni universali, a quella eziandio dei suoi particolari.

La legge pertanto deve esprimere un pensiero e un sentimento comune, risultante dalla immensa varietà di pensieri e di sentimenti, che negli uomini risponde a quella delle loro opere. Tanto più quindi sarà vera ed autorevole, quanto più universalmente convergeranno ad essa, co-

me ad unico foco, le opinioni dei singoli uomini intorno al diritto, per quanto siano varie e discordi. Anche nel proposito la legge della varietà ch'è in tutte le cose del mondo, spiega la sua virtù, pel motivo che soltanto dalla combinazione delle opinioni e dei voleri diversi e discordi, può derivare potente unità e sicura armonia di propositi e d'impresе sociali ( V. p. 225 291 ). Che invero se la legge non fosse il risultamento, o come la sintesi dei pensieri e delle volontà dissidenti; e porgesse ascolto soltanto a coloro che hanno le stesse idee e tendenze, non potrebbe più dirsi emanazione della società, presa nel suo organico insieme; e questa sarebbe divisa in due parti, delle quali, l'una opporrebbe il proposito di disubbidire alla pretesione dell'altra di comandare ( V. a pag. 274 ). Quando al contrario la legge distenda le sue radici in ogni più segregata parte del corpo sociale, e ne prenda nutrimento, essa avrà davvero potestà sociale; e le presteranno ubbidienza coloro stessi, che più si distaccano dal sentire comune, a cui quella ha dato sanzione; poichè sapranno che anch'essi vi hanno avuto parte, e non è tolta loro la speranza di avervela continua, e fors' anche, in seguito, preponderante.

Considerata dunque la legge nel suo primo aspetto o requisito, ch'è di riflettere sinceramente il diritto, la cooperazione di tutti è ne-

cessaria alla sua formazione. Perciò non dev'essere impedito ad alcuna particolare opinione di manifestarsi, e indi di conseguire l'effetto, di cui è naturalmente capace. A questo patto soltanto si avrà nella legge la fedele riproduttrice dello Stato giuridico del popolo, al tempo in cui fu promulgata.

Ma in qual modo si può ottenere questa partecipazione di tutti a manifestare il diritto, secondo ch'è nel presente? o in altre parole: quale sarà l'organo, che paleserà questa cognizione universale, o interpreterà direttamente la coscienza giuridica della nazione?

Le cose dette hanno stabilito, che devono concorrere a costituirlo tutti i gradi della consapevolezza giuridica, dall'infimo al più elevato, dal più ristretto al più esteso. Quindi non sapremmo dove rinvenirlo, se non nella *Opinione Pubblica*; la quale opinione è di tutti, e di nessuno nello stesso tempo: di tutti, perchè viventi nella stessa comunione civile, per quanto sia diverso lo stato d'ognuno di noi; di nessuno, se ci consideriamo nel nostro distinto modo di pensare e di agire. Dal momento che v'è una società, v'è in essa, riguardo ad ogni parte della vita, una opinione comune circa i bisogni da soddisfare, i mezzi da porre in opera, e i fini da ottenere. Nè v'ha dubbio che concorrano a formarla tutti i membri della società; per-

chè, qualunque sia la coltura e la operosità di un individuo, egli agisce sulla mente e sull'animo di chi lo avvicina o gli sta d'intorno, non solo in modo positivo, con la parola o l'esempio, educando o lavorando, ma altresì con l'astensione e il silenzio ( V. a pag. 205 ). E questa qualunque impressione che un individuo riceve, contribuisce, insieme con quelle che gli fanno subire gli altri, a produrre in lui la idea di ciò che si può pensare o fare universalmente. Per cui la opinione popolare non consiste esclusivamente in certa combinazione d'idee che sono nella società; ma, molto più, nella combinazione di queste idee con certo ordine di fatti, a cui esse si riferiscono, i quali agiscono su coloro che se le sono formate ( p. 686 ).

Questa opinione pubblica ci fa sapere quanta e quale consapevolezza ha il popolo del suo diritto; ed è tanto mirabilmente adatta al magistero, cui la serbiamo, che i popoli l'hanno sempre ritenuta naturalmente infallibile, e la paragonarono alla voce di Dio. « Non senza ragione, nota a proposito il Machiavelli, si assomiglia la voce di un popolo a quella di Dio; perchè si vede una opinione universale fare effetti maravigliosi nei pronostici suoi, talchè pare che per occulta virtù, e prevegga il suo male e il suo bene ( *Discorsi*, I, 58 ).

Questo pensiero collettivo, in cui sono rac-



colti in unità compita ed armonica, quanti pensieri manchevoli e discordanti sorgono nella mente degli individui eccitati dalla molteplice varietà dei fatti, è irresistibile, perchè muove la maggiore quantità di forza ch'è in un popolo. E ciò dicasi per riguardo a qualunque degli organismi morali nascenti dalla varia applicazione delle forze umane. La opinione pubblica infatti spinge e frena, dirige e sorveglia il lavoro individuale nella scienza, nell' arte, nei commerci, e via discorrendo, e perciò anche nello Stato; rispetto a cui le scuole liberali ne sentirono, più che non ne dimostrassero, la importanza e dignità grandissima. Esse invero la tengono in grandissimo conto, e ne parlano come di potenza da non doversi trascurare nel reggimento delle faccende civili; ma, a nostro parere, non ne fecero analisi bastevole ad assegnarle proprio posto ed ufficio. Frattanto noi pensiamo che la opinione universale, in cui teologi, moralisti, metafisici ripongono un massimo criterio del vero, sia il primo e fondamentale fattore anche delle leggi; e quindi sia il proprio e diretto modo della sovranità popolare, la quale diversamente ci sfugge, o non è del continuo osservabile.

E che codesta opinione collettiva sia veramente adatta all' ufficio legislativo di cui parliamo, apparisce considerandone la natura, che

in tutto risponde a quanto abbiamo detto intorno al doversi riformare del continuo la legge, affinchè segua le mutazioni incessanti del diritto. Imperciocchè, cercandone le origini, si giunge agli individui, da cui, come fiume dai rigagnoli, scaturisce; e, guardandone le forme concrete, si vede parimenti che le riceve per opera dell'individuo, da cui è propalata. Ma questi è il naturale soggetto del diritto, e il suo stato è perpetuamente mutevole; dunque anche la opinione pubblica sarà mutevole e progressiva, come la vita degli uomini; per cui da ultimo essa ha i caratteri e le condizioni necessarie per riprodurre infallibilmente lo stato e le vicende del diritto presso un popolo.

Questa teorica, ripeto, s'ispira al cardinale principio, che la legge non può derivare ad arbitrio da una o da altra parte della società, se vuol avere autorità suprema ed irresistibile. Qualora la legge non fosse superiore egualmente a tutti, nascerebbe divisione nello Stato civile; e non può essere superiore se non emana da tutto il corpo sociale. Donde l'avvertimento già fatto, che siano aperte tutte le vie, tutti i modi consentiti e protette tutte le azioni, per le quali i cittadini possano contribuire alla formazione e allo svolgimento di questo poderoso organo dell'autorità politica. Dove si palesa quanto nobile e geloso ministero sia quello

della stampa specialmente periodica. La quale centuplica l'effetto del pensiero individuale, e quindi gli dà parte infinitamente più grande di quella che da sè potrebbe avere nel costituire la opinione pubblica. Laonde, se preme che ne sia riconosciuta e tutelata la libertà, preme altresì che non ne sia fatto triste o colpevole uso. Il quale ragionamento ripetesì per gli altri diritti dell'insegnare, del riunirsi, dell'associarsi ec.; poichè sia evidente che, usandone, si può stimolare ed agevolare la mutazione naturale delle opinioni popolari, come farvi imprudente contrasto, o darvi indirizzo e moto non proporzionati alla ragione dei tempi. Il che, se non riesce mai in definitiva a disordinare il mondo e le sue leggi, suscita nondimeno una lotta subitanea e violenta da parte di coloro, le cui idee, gli affetti e gli interessi si sarebbero in altro caso cambiati da se, fors' anche inconsciamente, consumandosene la forza di resistenza a grado a grado, per l'ordinario andamento della vita.

La legge non è soltanto una formola data al diritto; ma è eziandio un precetto dato ai cittadini, secondo le opportunità. Il discernere nel giro della operosità giuridica degli uomini la parte, che vuol essere regolata dallo Stato, in relazione agli incarichi che ha secondo i tempi, è tal cosa che non può essere fatta convenientemente da chi non sia fornito di molte speciali

cognizioni e di particolare esperienza. Ma non basta; perchè da questa cognizione speciale del diritto interessante lo Stato, bisogna dedurre una norma per la condotta avvenire dei cittadini. E questa norma dev' essere necessaria, opportuna e reformabile; e dev' essere concepita ed espressa con chiarezza, brevità e precisione. Quindi all' esercizio di questa seconda parte dell' ufficio legislativo, fa mestieri, oltre che di molto senno pratico, anche di non comuni attitudini tecniche. Avvicinando ciò che s'è detto del conoscere il diritto, a ciò che qui diciamo del cavarne una norma per la vita pratica, si vede pertanto, che mentre nel primo caso il lavoro legislativo è quasi istintivo; nel secondo al contrario si fonda sopra la riflessione, e va compiuto con arte. Perciò non può essere di tutti; e i gradi e le forme del parteciparvi possono essere diversi, secondo le condizioni storiche del paese.

Sanno tutti che le forme di governo sono varie, secondo gli atteggiamenti che prende la potestà legislativa nello Stato, nella quale appunto si raccoglie supremamente la sovranità. Questa differenza di atteggiamenti riguarda per altro l' ordinamento del lavoro legislativo in questa sua seconda parte, di cui ragioniamo. Quanto alla virtù legislativa del corpo sociale, manifestata dalla opinione universale del mede-

simo, essa è tal fatto naturale, indestruttibile, che se ne riscontra l'azione, qualunque sia la forma del reggimento politico. La nazione fu, è, e sarà sempre sovrana, anche nei tempi, in cui si mostra rassegnata ad abbandonare, o contenta di affidare la sua libertà e i suoi destini in mano di uno solo o di pochi. Perciò la sua opinione è il massimo fattore delle leggi anche nel despotismo; il quale non ha durato mai, ne dura, se non cercando di andarle a versi, corrompendola, o lasciandola sonnecchiare; ed è caduto e cadrà sempre, quando le faccia direttamente contrasto od offesa. O chi darebbe ai despoti la forza di dominare i popoli, se non gliela fornissero i popoli stessi? E quando questi, col crescere delle loro forze, ne acquistano la coscienza, non comportano più, a misura di questo loro avanzamento, d'essere impediti nello esercitarle; e nell'ordine politico la mutazione si rende palese con l'aumento della loro azione legislativa. Laonde il governo si dice più o meno libero e civile, secondo che i cittadini, più o meno universalmente, e in modo più o meno diretto e pieno, prendono parte a tradurre nelle forme precettive della legge la coscienza giuridica del popolo.

Il lavoro, mediante il quale, data la rivelazione del diritto da parte della pubblica coscienza, si giunge a dargli formola e sanzione,

secondo che preme allo Stato, può essere diviso, per le condizioni civili del popolo, fra diversi ordini di persone, conforme alle attitudini, di cui sono fornite.

Negli Stati liberi si distinguono presentemente due istituti, il Corpo elettorale, cioè, e il Parlamento; i quali compiono, con ministero diviso, la elaborazione legislativa, principiata nell'intimo spirito della nazione, e palesata dalla opinione universale. Ed è qui, che viene applicata la vulgatissima dottrina della rappresentanza, secondo la quale l'elettore rappresenta il non elettore, o la nazione; il deputato rappresenta il collegio degli elettori, o la nazione anch'esso. Noi all'incontro sosteniamo, per le ragioni dette altrove (pag. 264, 279), che un uomo, come non ne vale, non ne rappresenta nemmeno mai un altro; e che l'elettore e il deputato rappresentano sè stessi, cioè il loro sapere e la loro pratica, e i desiderii e gl'interessi pubblici, quali eglino li intendono o li vogliono. La rappresentanza spiega in modo artificioso e metafisico, un procedimento ch'è del tutto naturale e positivo; e, analizzando i due ufficii della elezione e della deputazione, scorderemo non far d'uopo il ricorrervi, nemmeno per salvare le massime e guarentire i bisogni, che i suoi sostenitori hanno a cuore.

Affinchè un cittadino possa prender parte

al gravissimo ufficio di dettare le norme per la soddisfazione dei bisogni che importano all'universale, occorre in lui l'attitudine a riflettere sopra i fatti e le condizioni generali della società. Senza di ciò non potrebbe in alcun modo sollevare la mente dal pensiero dei privati bisogni a quello dei pubblici; ed accogliere la persuasione, che il componimento dell'opera individuale con le necessità collettive è condizione inevitabile della nostra vita.

Quì dunque si richiede più che non occorra a ognuno di noi per contribuire in qualche parte alla formazione della pubblica opinione. L'effetto prodotto non può più essere inconsapevole; perchè è necessaria la riflessione, e un proposito determinato.

Per questo motivo, minor numero di persone vi può prender parte; non intendendosi per altro che vi prendano parte quelle soltanto, la cui potenza di riflessione e il sentimento della socialità abbiano raggiunto altissimo e quasi supremo grado. Che anzi la elezione e la deputazione costituiscono due ufficii separati; e talvolta la prima viene divisa in gradi, per cagione appunto della diversa attitudine che vi si richiede.

Parlando quindi della elezione in generale, essa è un modo più specificato e preciso, onde si manifesta nelle materie politiche la opinione

popolare. L' elettore infatti si forma in mente un concetto di ciò che pensa e vuole a un dato momento il suo paese; e, mosso da questo pensiero, prende parte a costituire un organo appropriato a discutere, compilare e sancire le leggi, che vi corrispondano.

Ora, eccettuati gli inetti a qualsiasi riflessione od amore per la cosa pubblica, non v'è uomo, che interrogato non dica d' avere la sua idea su ciò che dovrebbe farsi per regolare le cose con giustizia e con ordine, appunto perchè crede di sapere quali siano i bisogni e le opinioni della società in cui vive, e sui quali ha riflettuto a suo modo.

Cominciando da questo infimo e rozzo grado di cognizione riflessa, e salendo su su sino ai massimi, si presenta molteplice varietà di attitudini. Conciossiachè, in primo luogo, lo stato intellettuale e morale di taluni possa essere tanto poco sviluppato, da poter eglino formarsi solamente in modo indistinto, e con molta incertezza, un' idea del bene generale, senza poi essere nemmeno in grado di rivestirla di qualche forma discorsiva o letteraria da spiegarla agli altri.

Vedesi per altro molte volte che in questi bassi strati si custodiscono, come tradizione, le rigide massime di giustizia, che le leggi positive, nelle ultime raffinate loro forme storiche, talvol-



ta rendono oscure alla intelligenza delle moltitudini.

Dalla incapacità ad esprimere, con esattezza e chiarezza, le proprie idee e i propri sentimenti sulla cosa pubblica, e a ragionarvi sopra non si può inferire eziandio l'inettitudine a concepire le une, e ad accogliere gli altri; e soprattutto a portare giudizio del modo, in cui da altri quelle idee e quei sentimenti fossero riportati o interpretati. E altro, e maggior grado di capacità è in chi sa comunicare agli altri il proprio sentire sulle cose pubbliche; benchè si possa anche qui distinguere fra chi ha studio e non esperienza, e chi ha l'uno e l'altra. Poichè il primo potrà annunciare le verità o le massime ricevute dalla scienza; e per avventura non saprà proporre i modi e i temperamenti pratici per recarle ad atto. Nella qual cosa sarà invece superato dal secondo. Talvolta vi sono persone, che quantunque possano ragionare con molta prudenza circa le disposizioni legislative da prendere, si sentono e si dichiarano nondimeno inabili a fare la legge come si converrebbe perchè fosse agevolmente intesa e sicuramente obbedita.

A questo punto comincia la capacità, che si potrebbe dire tecnica del legislatore; ma prima di giungere a questo grado di capacità, ve n'ha, fra quelli che qui abbiamo descritto, di quelli che valicano, per così dire, i limiti dell'uf-

ficio assegnato all'elettore, in quanto chi vi giunge non solamente può rendere più determinata e chiara la opinione universale intorno alle cose da regolare con leggi dello Stato; ma può altresì, secondo i principii e la prudenza, proporre in concreto il modo di regolarle. Laonde, anche parlando della deputazione, potremo ripetere ciò che abbiamo detto della elezione; cioè che le persone chiamate a prendervi parte, possono essere distribuite diversamente, secondo che si crede di doverne dividere il lavoro, e secondo che richiedansi speciali attitudini per le parti, in cui lo si divide.

Dalle quali cose risulta di nuovo, quanto siamo lontani dal ricorrere alla fantasia della rappresentanza. V'ha egli un cittadino, le cui condizioni morali o fisiche, non gli abbiano mai consentito, o non gli consentano di accogliere in mente il più tenue e lontano pensiero della cosa pubblica? Malgrado ciò, egli conferisce qualche cosa alla produzione di quella forza sociale, ch'è la opinione popolare; e ciò pel motivo ch'è sempre una parte viva della società, in cui è posto. Ma oltre a ciò diremo forse ch'e' si faccia rappresentare nell'altre operazioni interessanti lo Stato, da coloro che si trovano in condizioni da fare o pensare ciò ch'egli non sa fare, nè pensare? E anzitutto l'elettore rappresenta forse chi non lo è? e qual prò da questa finzione?

La elezione è atto di autorità, mediante cui i cittadini esercitano influsso reale e notevole sopra la legislazione; perchè il loro programma è avviamento per scoprire e definire una norma pratica per la comune vita civile o politica; ed è atto corrispondente alla capacità di coloro, che lo compiono.

Nè ci ferma l'obbiezione, che la rappresentanza ha veramente luogo, perchè l'elettore dà il mandato di fare la legge alla persona che sceglie. Questa scelta è cosa dipendente dall'atto politico, che l'elettore ha già compiuto, di manifestare in modo suo proprio la opinione pubblica, sorgente e confermatrice delle leggi. Egli, fattasi, per così dire, la media fra i punti più disparati del pensiero e dell'azione individuale, stabilisce in mente sua, e proclama i principii, secondo cui dovrebbero conciliare con la libertà dei cittadini la esistenza e la prosperità dello Stato. Dopo di che, lo scegliere una persona che fornisca il lavoro, di cui a modo suo ha dato le linee e la materia e indicato lo scopo, non importa minimamente, ch'egli intenda di farsi rappresentare in cosa, a cui non è adatto. Egli invece intende compiere altro atto di autorità, concorrendo da parte sua a costituire il Parlamento; cioè un istituto che ha i requisiti necessari per dar forma definitiva alla volontà generale. La scelta del deputato non è dunque ri-

nuncia a fare quanto saremmo in grado di fare da noi; non è quindi trasmissione di potere; ma è esercizio di potere per ottenerne un effetto, che non trascende le nostre forze.

Nel qual proposito non conviene dimenticare giammai il canone fondamentale della nostra dottrina, che chi possiede realmente un'attitudine la esercita, e deve esercitarla (pag. 241). Dipende da ciò che si stabilisca, e sia mantenuta naturalmente l'armonia fra le parti o gli ufficii dello Stato. È questo il motivo, che l'esercizio pienissimo e immediato del nostro diritto dobbiamo considerare come stretto dovere; e ne deriva che l'elettore non dovrebbe mai rinunciare ad essere egli stesso l'eletto, quando avesse le qualità di cui diremo.

Da questa spiegazione dell'ufficio elettorale risulta chiaramente, che il sapere a chi spetti il diritto di voto dipende da una semplice indagine di fatto, per cui sia chiarito chi possiede realmente la descritta capacità. Le astrazioni non valgono in tanto positiva materia; e del resto nessun cittadino, escluso dal voto per inettitudine qualsiasi, potrebbe lamentarsene, più che non si lamenterebbe di non aver voce nella scienza, nell'arte o in altro ministero, che richiedesse prerogative, di cui fosse privo. Aggiungesi che tutte le applicazioni delle forze individuali nella società e nello Stato sono coordinate insieme; per

cui dal non prender parte a questo o quel ufficio, non viene che il cittadino perda ogni importanza, restandogliene sempre, e maggiore quanto più fa uso delle sue facoltà (pag. 288, 298 e segg.).

La deputazione, secondo le cose dette sopra, è ufficio separato. Trattasi di proporre in concreto, secondo i dettati della scienza e secondo la prudenza, il modo di regolare la cosa pubblica; e di compilare, in relazione a questa proposta, leggi che agevolmente possano essere intese ed obbedite. Per compiere tanto ufficio convenientemente, occorrono altissimo intelletto, e qualità nobilissime di cuore. Trattasi di dare l'ultima mano al lavoro, per cui la volontà nazionale viene fuori indubbia, spiccata, e potente a muovere tutta la forza sociale. Convieni quindi intendere con la mente, e sentire con l'animo la voce popolare, di cui i comizi elettorali sono i primi interpreti; e possedere cognizioni svariate e profonde, e accoppiare al sapere senso pratico ed esperienza, alla potenza della riflessione ricchezza di osservazioni, per escogitare leggi, le quali appagando i bisogni, fecondino l'espettazione del paese. Dopo di che viene il difficile lavoro del formulare la legge; nel quale a tutte le nazioni moderne durano insuperati maestri gli antichi romani; e per noi italiani durano altresì,

quasi del tutto inesplorate altre onorabili tradizioni della nostra patria.

La grande eccellenza e difficoltà di questo ufficio spiegano il perchè stia da sè nel procedimento legislativo; e spiegano inoltre il perchè la capacità richiesta per esso si trovi soltutto in numero assai ristretto di persone. Questa limitazione di numero ha per altro anche motivi di altra natura, e non meno considerevoli.

Infatti, siccome per nessun espediente potrà mai essere tolta d'infra gli uomini la varietà di stato, così accadrà sempre, che per essa taluni siano distolti da questo carico, anche se, tenuto conto del valore intellettivo, potrebbero sobbarcarvisi. E tale, a mo' d'esempio, può avere diversa propensione; ed eleggere altro ufficio, pubblico o privato; e ciò sempre non inutilmente anche per lo Stato; e tal altro può non assumere la deputazione per il grave dispendio; di cui alcuni proposero (non senza incontrare, a nostro parere, vittoriose obbiezioni) si esonerassero i membri de' parlamenti, pensando non fosse argomento di capacità legislativa la possibilità del sostenerlo.

Parimenti, v'hanno cagioni materiali ed estrinseche, onde alla deputazione non possono essere chiamati tutti i capaci, avendo gli Stati moderni, specialmente paragonati coi liberi Stati dell'antichità, troppo numerose cittadinanze e

troppo vasto territorio, per poter commettere utilmente le discussioni e le deliberazioni parlamentari, a quanti cittadini vi fossero adatti; o per poterli raccogliere tutti in un centro, tenendoli lontani molto tempo dai propri luoghi, senza che n'abbia detrimento qualche privato o pubblico interesse.

Ragionando pertanto dell'attitudine necessaria per l'ultimo e supremo ufficio legislativo, non è da aversi riguardo esclusivamente all'ingegno e alla pratica; quanto altresì alle condizioni del cittadino, da cui dipende che si determini a questo particolare servizio, e a certe circostanze, per cui debba essere in confronto d'altri preferito. Prescindendo da ciò, la sua potenza ad essere legislatore sarebbe concepita in astratto, secondo la metafisica, e contro la storia (pag. 248, 257). Perchè infatti i parlamenti sono costituiti di poche centinaia di cittadini? Non tanto perchè si ritenga essi soli possedere la coltura e la onestà necessarie; quanto perchè i volonterosi e disposti sotto ogni riguardo, non possono essere molti più; e, se fossero, non potrebbero pel troppo numero, conseguire convenientemente l'effetto voluto.

Anche quest'analisi esclude, come si vede, ogni idea di rappresentanza. Il deputato non rappresenta se non sè stesso; cioè, il cittadino, che ama il suo paese, ne conosce e sente i bi-

sogni, e crede di saperne procurare il soddisfacimento. Nella quale magnanima impresa non è solo; e gli servono di scorta il ponderato consiglio degli elettori, e la opinione dei cittadini, ch' hanno molteplici e solenni modi di renderla manifesta in universale.

La teorica della rappresentanza politica fu escogitata, perchè fu creduto non si potessero, senza ricorrervi, combinare insieme queste due cose: la sovranità spettante al popolo, e il potere legislativo affidato a questo o quel istituto particolare. Quando questi agisca in virtù di rappresentanza, dicono, ogni difficoltà è tolta; e il popolo rimane sovrano, o, ch' è lo stesso, legislatore. Ma se la cosa stesse a questo modo, davvero che si avrebbe concetto assai strano della sovranità nazionale; perchè dovrebbe ritenersi che, dove non fossero corpi rappresentativi, ivi non fosse nemmeno sovranità del popolo. E se così fosse, questa sovranità non sarebbe un fatto naturale, un ordinamento organico della società; e implicherebbe che ci fossero stati tempi, in cui fosse appartenuta ad altri. Al che obiettiamo, che la sovranità del popolo sarebbe una finzione, qualora non fosse una condizione, un modo di essere naturale e costante della società. E invero, chi potrebbe aver data al popolo questa sovranità? E questo datore da chi l' avrebbe egli ricevuta? E come e quando



ne avrebbe egli fatta la trasmissione? Non neghiamo che sia assai comune il derivare da concessioni principesche, da leggi o statuti il potere del popolo; ma questo modo di spiegare le cose non corrisponde alla realtà.

La natura sola è quella che ha fatto sovrana la nazione; e questa lo è sempre, anche quando il suo ingerimento nelle cose politiche è tanto indiretto, che alle apparenze non si scorge di tratto. Sono dunque diversi i modi, mediante i quali il popolo esercita il suo sovrano potere; ma lo esercita sempre da sè, come può, e come vuole, senza rappresentanti. E la sua azione sullo Stato non fu mai interrotta; benchè sia stata, secondo i tempi, più o meno consapevole, diretta e piena. La sovranità non lasciò dunque mai il suo naturale soggetto; e soltanto questi ne ha fatto uso diverso nella successione della sua storia; la quale ha rassomigliato la opinione di lui alla voce di Dio; e ce ne racconta gli inappellabili giudizi, e le irresistibili imprese.

Non intendendo a questo modo il grande principio della sovranità nazionale, si spiega perchè il Mill, e altri con lui, non lo ritengono sufficiente a risolvere, com'egli dice, il problema liberale. Infatti il concetto di rappresentanza è puramente formale; e, sostituendo a' disegni della natura le speculazioni dei filosofi, non dà

alcuna norma e guarentigia pel buono ordinamento della società, e per la salvezza e gl' incrementi della libertà. Imperocchè in ogni tempo e in qualunque forma di governo, coloro ch'ebbero il potere pretesero di legittimarlo, dicendosi rappresentanti della nazione; eccetto nei governi teocratici, in cui il sovrano sale più in alto, e divinizza il suo imperio. Dimodoche teniamo, in conclusione, il principio della rappresentanza essere più consentaneo al dispotismo, che non alla libertà, in quanto dà adito a togliere la potestà a' suoi naturali soggetti, per distribuirla, come s'è detto altrove, ad arbitrio, e forse concentrarla in pochi, e anche in un solo uomo.

Com'è intesa da noi (p. 303), la dottrina della sovranità del popolo, non che avere bisogno della finzione rappresentativa, la fugge; perchè ne andrebbe tutta sconvolta e indebolita. Nè v'ha difficoltà a intendere, che la nazione sia sovrana, anche allora che la potestà di far leggi nello Stato sembra concentrata in questo o quel ordine di persone. In primo luogo, perchè questo concentramento non toglie mai in modo assoluto l'influsso diretto della nazione sulle leggi, essendo il suo genio sempre palese, e la sua volontà sempre operosa. In secondo luogo, perchè non le impedisce di essere la rivelatrice autorevole della ragione giuridica dei

tempi, con la immensamente varia applicazione delle sue forze. Laonde, secondo noi, la potestà legislativa, naturalmente e senza interruzione posseduta dalle nazioni, è dalle medesime esercitata in diversa guisa, secondo il loro incivilimento; e vuol dire, che i diversi ufficii necessarii per la formazione delle leggi, sono compiuti, secondo le circostanze da organi differenti, alla cui opera per altro il popolo dà sempre norma, o conferma.

Consegue da questo modo di vedere, che i parlamenti negli Stati liberi non hanno egliino la potestà legislativa. Bensì ne compiono una speciale funzione; e se, per avventura, dimenticano questa verità, il governo libero corre pericolo di corrompersi, degenerando nel pessimo de' governi, ch'è la oligarchia, di cui il parlamentarismo, caro ai francesi, è attenuazione, e, quando dura, preparazione.

Nei liberi reggimenti il cooperare di tutto il popolo a stabilire le proprie leggi è cosa effettiva, ed ha modi pienissimi e diretti; come si vede per la concatenazione dei tre fattori legislativi, che abbiamo detto essere la opinione popolare, la elezione e la deputazione. L'analisi che se n'è fatta, quantunque li distingua per caratteri propri a ciascuno in particolare; pure non li separa l'uno dall'altro, ed anzi ne mostra il naturale collegamento; poichè sono tre

momenti di un processo unico, la cui distinzione dipende dalle condizioni civili dello Stato. È quindi necessario che in pratica vi sia tra di loro la più stretta e continua comunicazione. Il cui stabilirsi è del resto la più natural cosa che si possa immaginare, e il mantenersi, la più agevole e pronta. Che invero l'elettore e il deputato sono parte della cittadinanza; e quegli sta sempre in mezzo ad essa, da poterne intendere i pensieri e scoprire le aspirazioni; e il secondo annoda, e mantiene relazioni col collegio de' suoi elettori, perchè questi si facciano ispiratori e testimoni della sua condotta.

Laonde si può veramente affermare, non essere la sovranità del popolo cosa vana ed inerte, ma reale ed attuosa. Quando invero nello Stato sia resa facile, e sia assicurata questa mutua corrispondenza della nazione con gli istituti da lei fondati, durerà inalterato l'accordo loro con essa; e la legge sarà emanazione verace e continua della sua volontà, o il verbo del diritto operante nello Stato.

In questi principii hanno fondamento il sistema elettorale, la pratica del rinnovare le assemblee legislative, il diritto di liberamente discutere e stampare, e generalmente tutte le libertà; poichè esse si assommano in questa, che la nazione si governi da sè stessa, e cioè componga da sè le sue leggi.

Non essendo il potere legislativo prerogativa particolare di alcuno, ma avendovi parte diretta tutti i cittadini, la legge dello Stato può sinceramente appellarsi, a mo' degli inglesi, comune. E allora è veramente indizio del componimento avvenuto fra la libertà e l'autorità nelle loro svariate manifestazioni (p. 288, 298, 309), secondo la storica successione delle relazioni che passano fra gli uomini (pag. 312, 371 e segg.); e n'è indizio sicuro e pieno, allorchè i modi del partecipare del popolo alla legislazione sono sinceri ed amplissimi.

Questa teorica del potere legislativo, a cui i principii esposti intorno all'autorità in genere, e in specie intorno alla sovranità popolare, servono di fondamento, è, per quanto a noi pare, di somma importanza per la ricostruzione della dottrina politica costituzionale. La quale finalmente è necessario abbandoni il metodo metafisico, che sinora ha generalmente preferito. Forse la causa di questa preferenza fu, che i tanti Statuti, venuti fuori in questo secolo tutti d'un pezzo, dei quali perciò conosciamo la data e l'autore, sono anch'essi il prodotto d'una filosofia civile speculativa, anzichè osservatrice. Niuno ignora infatti quanto differiscano le nostre costituzioni dalla inglese, formatasi a grado a grado, nel corso della storia di quel popolo, così, ch'essendo, come nota il Macaulay, tanto diversa ora dall'antica,

quanto la quercia secolare dal suo germoglio, quanto l'uomo dal ragazzo; pure non s'è mai trasformata siffattamente, che in qualunque età la maggior parte delle sue leggi non fossero antiche (*St. d'Inghil.* cap. I; ediz. Pomba, p. 69). Questo carattere d'insieme e di continuità, ch'è nelle buone costituzioni, dovrebbe essere eziandio nelle dottrine politiche; e per giungere a ciò dobbiamo studiarci, lasciando il ragionare trascendente, di considerare la realtà delle cose, e di seguire attentamente il cammino della storia.



## CORREZIONI

<i>A pag.</i>	<i>linea</i>	<i>in luogo di</i>	<i>si legga</i>
4	25	come la	quanto la
»	26	come la	quanto la
5	49	società.	società ?
18	21	quale fu	quale azione fu
65	2	non v'è	non vede
»	5	ma la prima	ma con la prima
»	41	fu fatta	fece
79	45	nuoce,	nuoce
91	27	dal legislatore	secondo i concetti del legislatore
»	28-29	umana, ecc.	umana. ( <i>Il resto si om- mette</i> )
95	5	Ma	E
120	16-17	un centro comune	questo centro comune : l'individuo.
124	21	i quali stanno	i quali fatti stanno
140	6-7	questi	quei
142	2	il che	che
149	16-17	verità delle cose; e di queste	sostanza delle cose; e ne
»	17	farne	far
165	2	si poteva più ritenere	poteva più essere ritenuta
199	29	non poteva	non avrebbe potuto
200	2	autorità vi	autorità
203	45	che ne	ne
»	45	positive	direttamente
»	49	negativo o indiretto	indiretto
»	21	sia effetto	risulti



<i>A pag. linea</i>		<i>in luogo di</i>	<i>si legga</i>
206	19	bastanti	bastati
208	14	quando vede	quando si vede
214	15-14	e uno più o meno	chi più e chi meno
267	9	quarto	quinto
277	25	ragione;	ragione,
281	29	Bisogna	Ma bisogna
282	7	Dapprima	Ciò premesso
551	26	non da	da non
545	5	a	ma
550	12	ad esse	a queste
580	22	<i>Tsaudali</i>	<i>Ciaudali</i>
592	15	altre	altre,
"	21	Gosben	Gossen
598	7	giungeva stabili	giungeva a stabili
412	29	" i rappresentanti	i rappresentanti
415	28	perduto e	perduto o
458	10	<i>Duncker</i>	<i>Dunker</i>
456	22	<i>Attmeyer</i>	<i>Altmeier</i>
469	11	sulla terra.	nel mondo.
474	1	§ 2 de	§ 2 <i>Inst. de</i>
495	15	<i>potestatem?</i>	<i>potestatem</i>
512	5	filosofi cristiani	filosofi della Chiesa
551	16	si trovano	si possono trovare
558	22	azione	nazione
560	5	colonie	colonie
585	25	poste	porte
592	20	è che	è: che
"	25	degli Stati,	degli Stati;
620	16	« Gli uomini	Gli uomini
"	28	campagnoli. «	campagnoli. »
690	22	promulgata,	promulgata;
"	25	contempla;	contempla,
695	25	come dicesi, dalla Storia	dalla Storia chiamata
696	11	questo sebbene	sebbene questo

Item	Quantity	Price	Total
... ..	11	...	...
... ..	21	...	...
... ..	22	...	...
... ..	23	...	...
... ..	24	...	...
... ..	25	...	...
... ..	26	...	...
... ..	27	...	...
... ..	28	...	...
... ..	29	...	...
... ..	30	...	...
... ..	31	...	...
... ..	32	...	...
... ..	33	...	...
... ..	34	...	...
... ..	35	...	...
... ..	36	...	...
... ..	37	...	...
... ..	38	...	...
... ..	39	...	...
... ..	40	...	...
... ..	41	...	...
... ..	42	...	...
... ..	43	...	...
... ..	44	...	...
... ..	45	...	...
... ..	46	...	...
... ..	47	...	...
... ..	48	...	...
... ..	49	...	...
... ..	50	...	...
... ..	51	...	...
... ..	52	...	...
... ..	53	...	...
... ..	54	...	...
... ..	55	...	...
... ..	56	...	...
... ..	57	...	...
... ..	58	...	...
... ..	59	...	...
... ..	60	...	...
... ..	61	...	...
... ..	62	...	...
... ..	63	...	...
... ..	64	...	...
... ..	65	...	...
... ..	66	...	...
... ..	67	...	...
... ..	68	...	...
... ..	69	...	...
... ..	70	...	...
... ..	71	...	...
... ..	72	...	...
... ..	73	...	...
... ..	74	...	...
... ..	75	...	...
... ..	76	...	...
... ..	77	...	...
... ..	78	...	...
... ..	79	...	...
... ..	80	...	...
... ..	81	...	...
... ..	82	...	...
... ..	83	...	...
... ..	84	...	...
... ..	85	...	...
... ..	86	...	...
... ..	87	...	...
... ..	88	...	...
... ..	89	...	...
... ..	90	...	...
... ..	91	...	...
... ..	92	...	...
... ..	93	...	...
... ..	94	...	...
... ..	95	...	...
... ..	96	...	...
... ..	97	...	...
... ..	98	...	...
... ..	99	...	...
... ..	100	...	...

Del Diritto Amministrativo,  
Libro di Saverio Scolari,  
2<sup>a</sup> edizione corretta ed accre-  
sciuta — Pisa, presso i Fratelli  
Nistri, 1866, un vol. in 8.<sup>o</sup>



